

*REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE*

ALLEGATO ESPLICATIVO ALLE ISTRUZIONI TECNICHE PER
LA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART.13 DELLA
L.R. 16 GENNAIO 1995 N.5 "NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO"

ANALISI E SVILUPPO DEI CONTENUTI AMBIENTALI

*DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
AREA STUDI E VALUTAZIONI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA*

Indice

NOTA INTRODUTTIVA.....	3
PARTE PRIMA.....	4
PREMESSA. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEI PIANI NELLA L.R. 5/95.....	4
1. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NEI PIANI STRATEGICI.....	5
1.1. La Relazione sullo Stato dell'Ambiente quale prerequisito per la valutazione degli effetti nell'ambito della L.R. 5/95.....	5
1.1.1. Raccolta e sistematizzazione dei dati.....	6
1.1.2. Contenuto degli indicatori.....	7
1.2. Dalle conoscenze al piano: elementi per la valutazione degli effetti ambientali.....	7
1.3. Individuazione degli elementi di fragilità.....	7
1.4. Direttive, prescrizioni e vincoli per la trasformabilità.....	8
2. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NEL REGOLAMENTO URBANISTICO.....	10
3. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NEI PIANI OPERATIVI.....	11
PARTE SECONDA.....	13
1. LISTA DELLE VOCI SPECIFICHE DEI SISTEMI AMBIENTALI.....	13
2. SCHEMA PER LA COSTRUZIONE DEGLI INDICATORI.....	22
3. COMPETENZE AMBIENTALI DEGLI ENTI LOCALI.....	35

NOTA INTRODUTTIVA

Questo Allegato alle Istruzioni tecniche costituisce un modello applicativo che la Regione propone agli enti locali come strumento-guida delle attività di valutazione.

E' tuttavia un modello limitato agli aspetti maggiormente legati all'uso delle risorse ambientali, intese in senso stretto, ed alle tematiche ad esse connesse: aria, acqua, suolo, clima, energia, aziende insalubri, radiazioni non ionizzanti, concentrando la ricerca sugli indicatori di sostenibilità rispetto ai sistemi ambientali e rimandando ad un secondo momento la costruzione di indicatori riferiti alle altre risorse essenziali del territorio.

Nella Parte prima di questo Allegato viene sviluppato un metodo di lavoro dove le attività valutative si integrano con le fasi di formazione dei piani e programmi ai vari livelli di governo del territorio.

Fra questi viene fatta una distinzione generale fra strumenti strategici (PTC e PS) e strumenti operativi (programma integrato di intervento, piani attuativi). Il regolamento urbanistico costituisce un caso a parte.

Le elaborazioni descritte nella Parte prima, punto 1, attinente ai piani strategici, corrispondono a quanto richiesto dalla LR 5/95 all'art. 16, comma quarto lettera a) ("Il PTC contiene il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali e ne indica, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 32"); all'art. 16, comma terzo ("Il PTC stabilisce criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio"); all'art. 24, comma secondo, lettera d) ("Il PS contiene gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'art. 32"). Servono inoltre per la definizione dei criteri di valutazione da applicare ai piani di settore provinciali e comunali (art. 24, comma quarto).

Gli elementi per le valutazioni definiti a livello di piano strutturale costituiscono riferimento conoscitivo e normativo per le valutazioni degli effetti ambientali, da effettuarsi ai sensi dell'art. 32, contenute nel regolamento urbanistico, nel programma integrato di intervento, nei piani attuativi.

La procedura descritta al punto 2 inquadra, al livello del regolamento urbanistico, la valutazione degli effetti ambientali.

Il punto 3 descrive una ipotesi applicativa, nei piani operativi, della valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 32.

La Parte seconda raccoglie indicazioni e informazioni utili per la costruzione di un sistema di conoscenze ambientali finalizzate alle valutazioni, tenendo conto del rapporto di scambio reciproco fra quadri conoscitivi dei piani territoriali e quelli contenuti nella pianificazione e programmazione di settore.

PARTE PRIMA

PREMESSA.

La valutazione degli effetti ambientali dei piani nella L.R. 5/95

Dallo sviluppo degli obiettivi ambientali di ciascuno strumento di pianificazione previsto dalla L.R. 5/95, si riscontra che i compiti relativi alla formazione di un quadro dettagliato di conoscenze ed elaborazioni sui temi specificatamente ambientali sono inversamente proporzionali all'operatività del piano, in controtendenza con quanto si è sempre affermato relativamente all'efficacia delle applicazioni della VIA ai progetti.

E' da ritenersi, quindi, che la Legge Regionale affidi ai **piani territoriali di coordinamento e piani strutturali** la verifica ambientale delle condizioni alla trasformabilità, attraverso la definizione di criteri e parametri di valutazione, ed agli **strumenti operativi (piani integrati di intervento, piani attuativi e piani di settore)** la verifica definitiva e l'applicazione di misure di mitigazione degli impatti.

Nel primo caso (degli strumenti strategici) il tutto è condizionato dalla messa a punto di una *contabilità territoriale* dello stock di risorse disponibili, in seguito definito *Budget Ambientale Locale*, al fine di consentirne un bilancio, ossia un'attribuzione di parti a scenari diversi di sviluppo, che saranno previsti nel piano.

A questo livello, la valutazione ambientale consiste nella costruzione di un quadro di conoscenze sui sistemi ambientali, che ponga *condizioni* qualitative, quantitative e localizzative alle scelte di piano e consenta di individuare gli *obiettivi prestazionali* dei sistemi territoriali al fine del mantenimento e/o dell'incremento della qualità ambientale.

Più semplice, sia perché più facilmente desumibile dalla legge (artt. 5 e 32), sia perché già oggetto di letteratura specialistica la valutazione degli effetti ambientali degli strumenti operativi.

In questo caso, la valutazione, fatto salvo quanto già definito negli strumenti strategici, opererà sul confronto fra diverse opzioni di sito, dimensione, tecnologia e sulla adozione di misure di mitigazione.

L'impossibilità di individuare misure di mitigazione porterà alla riformulazione degli obiettivi e delle modalità delle trasformazioni previste dal piano.

Ne consegue che negli strumenti strategici dovranno essere fornite le informazioni, i metodi ed i criteri per la valutazione, che saranno applicati, con maggior dettaglio, agli strumenti operativi.

In questo panorama, la valutazione degli effetti ambientali del **regolamento urbanistico**, costituisce un caso particolare in quanto discende dalle condizioni poste dalle valutazioni del Piano Strutturale, di cui non può che assumere criteri e obiettivi, nonché condizioni e vincoli.

Tuttavia, esso, implica trasformazioni vere e proprie e non solo ipotesi di trasformabilità.

Di conseguenza le previsioni la cui attuazione non sia rimandata al programma integrato di intervento o a piani attuativi, devono sottostare ad una vera e propria valutazione di cui all'art. 32, anche se derivano dalle attività valutative già svolte nel PS.

E' da ritenersi, quindi, che le trasformazioni previste dal regolamento urbanistico siano da sottoporre a verifica rispetto all'aumento, al mantenimento o alla crescita del carico ambientale.

Un ripensamento del regolamento urbanistico dovrà avvenire nell'impossibilità di mitigare gli effetti delle trasformazioni previste.

1. La valutazione degli effetti ambientali nei piani strategici

Le principali fasi di lavoro individuate sono:

- **relazione sullo Stato dell'Ambiente;**
- **valutazione ambientale del territorio;**
- **individuazione degli elementi di fragilità;**
- **definizione delle condizioni alla trasformabilità** (espresse mediante *Direttive, Prescrizioni e Vincoli* che equivalgono agli indirizzi ed ai parametri di cui all'art.24, L.R. 5/95)

1.1. La Relazione sullo Stato dell'Ambiente quale prerequisito per la valutazione degli effetti nell'ambito della L.R. 5/95

Per **Relazione sullo Stato dell'Ambiente** si intende un rapporto descrittivo delle pressioni sulle risorse esercitate dalle trasformazioni indotte dalle attività umane, dello stato di conservazione dello stock di risorse e delle attività di mitigazione degli effetti adottate per la conservazione e/o il miglioramento.

Tale attività si esplica mediante la selezione, definizione, identificazione, valutazione di **indicatori**.

Per **Indicatore** si intende un elemento informativo che sintetizza e/o misura:

- **le condizioni, le qualità, le interrelazioni, i problemi di ampi o complessi sistemi**
- **l'avvicinamento o l'allontanamento, nel tempo, da un fine desiderato (servono quindi per misurare la fragilità del sistema, ma anche monitorare i risultati delle politiche)**

Nel caso specifico della Relazione sullo Stato dell'Ambiente si identificano: **Indicatori di Pressione, di Stato e di Risposta** ottenuti utilizzando i dati di base contenuti del sistema di informazioni ambientali del quadro conoscitivo.

Gli **indicatori di stato** descrivono lo stato quali-quantitativo delle risorse; gli **indicatori di pressione** danno conto delle pressioni esercitate dalle attività antropiche sulle risorse; gli **indicatori di risposta** individuano e descrivono le politiche di tutela e valorizzazione delle risorse.

I temi ambientali dei quali è necessaria la conoscenza, perchè previsto dagli artt. 2 e 32 della LR 5/95, sono nell'ordine:

- aria
- acqua
- suolo
- ecosistemi di fauna e flora (art. 2)

ed inoltre:

- bellezze naturali
- zone di particolare interesse ambientale
- rifiuti solidi
- energia (art. 32)

Si tratta, quindi, di produrre un'aggregazione significativa di dati, utilizzabili per la formazione del quadro conoscitivo dello strumento urbanistico, attraverso i seguenti passaggi:

- **raccolta dei dati disponibili**
- **elaborazione e derivazione di stime per i dati mancanti**
- **elaborazione di indicatori sintetici e facilmente comunicabili secondo quanto precedentemente espresso**
- **eventuale trasferimento delle informazioni su cartografia numerica**

La logica di aggregazione deriva dalle strutture ambientali stesse, è quindi una logica di sistema. Vengono individuati i seguenti sistemi ambientali:

- sistema acqua
- sistema aria
- sistema clima
- sistema energia
- sistema suolo e sottosuolo
- sistema rifiuti
- sistema aziende insalubri
- sistema radiazioni non ionizzanti

I passaggi che portano alla costruzione di un tale sistema informativo sono indicati di seguito.

1.1.1. Raccolta e sistematizzazione dei dati

Il passaggio fondamentale per la costruzione di un quadro conoscitivo sui sistemi ambientali consiste nell'individuazione e nella raccolta dei dati disponibili relativi ai sistemi precedentemente individuati. In questa fase di lavoro un'utile strumento operativo è la lista di controllo, cioè un elenco di tutte le voci che possono contribuire, per un dato territorio, a caratterizzare i diversi sistemi ambientali. A livello generale le liste di controllo possono essere costruite seguendo lo schema riportato nella tabella seguente:

RD	A	ACQUE	
	A1	Acque superficiali	
	A2	Acque sotterranee	
	A3	Consumi e fabbisogni	
	A4	Reti idriche	
	A5	Impianti di depurazione	
	AR	ARIA	
	AR1	Emissioni industriali	
	AR2	Emissioni urbane	
	AR3	Deposizioni acide	
	AR4	Inquinamento acustico	
	C	CLIMA	
	C1	Sistema meteorologico	
	E	ENERGIA	
	E1	Energia industriale	
	E2	Energia civile	
	E3	Emissioni inquinanti	
	R	RIFIUTI	
	R1	Rifiuti di origine industriale	
	R2	Rifiuti urbani	
	R3	Raccolta differenziata	
	R4	Riutilizzo/riciclaggio/recupero	
	R5	Smaltimento	
	S	SUOLO E SOTTOSUOLO	
	S1	Geologia e geomorfologia	
	S2	Idrologia	
	S3	Idrogeologia	
	S4	Sistema vegetazionale	
S5	Fauna		
S6	Veicoli di contaminazione		
S7	Uso del suolo		
AZ	AZIENDE		
AZ1	Aziende insalubri		
AZ2	Aziende a rischio		
RD1	Elettrodotti		
RD2	Cabine di trasformazione		

Partendo da questo schema generale devono essere individuate le voci specifiche atte a caratterizzare i diversi sistemi ambientali.

La lista riportata al punto 1 della Parte seconda costituisce un primo esempio di tale operazione.

1.1.2. Contenuto degli indicatori

Individuati e raccolti tutti i dati disponibili, si deve quindi passare alla successiva fase di elaborazione per arrivare alla costruzione di indicatori sintetici e al trasferimento delle informazioni su cartografia numerica.

Il passaggio fondamentale in questa fase di lavoro consiste nella selezione di un coerente insieme di indicatori, in grado di caratterizzare i sistemi ambientali analizzati.

La scelta degli indicatori e la conseguente strutturazione in fattori di stato/pressione/risposta deve essere ogni volta ricalibrata in base alle peculiarità del territorio considerato, agli obiettivi prestazionali ad esso assegnati ed ai relativi criteri di valutazione.

Gli indicatori infatti dovranno servire non solo per dare la misura dello stato delle risorse ma anche per valutarne le modificazioni. Dovranno quindi tenere conto dei requisiti o aspetti problematici delle risorse maggiormente significativi ai fini della valutazione degli effetti ambientali.

Al punto 2 della Parte seconda viene comunque riportato uno schema generale che può essere seguito per portare a termine questa fase di lavoro. Per ogni sistema ambientale (aria, acqua, etc.) vengono cioè indicati i subsettori e gli indicatori che generalmente devono essere considerati nell'analizzare lo stato dell'ambiente.

1.2. Dalle conoscenze al piano: elementi per la valutazione degli effetti ambientali

Il sistema di informazioni del quadro conoscitivo così costruito diventa uno strumento che consente di:

- leggere e definire lo stato quali-quantitativo del territorio analizzato;
- individuare ed interpretare i carichi e le pressioni sulle risorse ambientali locali;
- definire le linee guida per la valutazione preventiva degli effetti delle scelte di piano;
- verificare le compatibilità tra le caratteristiche ambientali del territorio e le scelte indotte dal piano;
- strutturare la lettura degli incroci tra elementi del piano e suscettività ambientali presenti;
- migliorare la qualità dei piani in materia di localizzazione;

I passaggi fondamentali per la costruzione dello strumento sono:

- definizione della disponibilità di risorse ambientale a partire dai dati certificati;
- validazione politica della disponibilità di risorse;
- implementazione del sistema
- bilancio entrate -uscite ambientali

1.3. Individuazione degli elementi di fragilità

La valutazione ambientale del territorio, realizzata secondo i criteri descritti nel precedente punto, consente di individuare, in linea teorica, le aree stabili, le aree di trasformabilità incondizionata e le aree caratterizzate da condizioni di fragilità.


Mentre le prime due definizioni non comportano particolari difficoltà per il pianificatore, le condizioni di fragilità ambientale portano a definire sia delle "necessità di intervento", finalizzate al risanamento delle condizioni critiche e/o dei deficit esistenti anche in assenza di trasformazioni, sia delle condizioni alla trasformabilità del territorio, necessarie per evitare, ridurre o compensare un incremento delle condizioni critiche o il determinarsi di condizioni critiche conseguenti alle trasformazioni.

1.4. Direttive, prescrizioni e vincoli per la trasformabilità

Le **direttive** ambientali, perciò, vengono definite sia in assenza che in presenza di trasformazioni e sono relative, per ogni sistema ambientale analizzato, all'intero territorio.

Si risponde così alle richieste di riqualificazione dell'esistente (art. 5) e di valutazione preventiva degli ipotetici effetti, poste dalla legge.

I **vincoli** alla trasformabilità, invece, definiscono, per ogni sistema ambientale analizzato e per condizioni specifiche, nel tempo e nello spazio, gli elementi di intrasformabilità e/o le condizioni che devono essere rispettate per realizzare trasformazioni sul territorio: condizioni del tipo "trasformo dopo che ...", "trasformo se contemporaneamente ...", "trasformo se e solo se ...".



Il tutto è rappresentato schematicamente in Figura 1

Per il piano strutturale, caso particolare di piano strategico, è necessario approfondire il sistema delle direttive, che rappresentano obiettivi a largo spettro (contenimento delle emissioni rispetto a parametri scelti, risparmio idrico all'interno di quantità generali etc.) e dei vincoli, individuando, già a livello di determinazioni delle UTOE, un sistema di **prescrizioni**, per specifiche parti del territorio comunale, sempre relative ad ogni sistema ambientale.

Si deve ritenere che queste prescrizioni attengano a trasformazioni, in linea di massima, ammissibili, pur se sottoposte a condizioni del tipo: "dopo che ...", "se contemporaneamente ...", "se e solo se ...", così come schematizzato in Figura 2.

Direttive, prescrizioni e vincoli trovano piena esplicitazione nella normativa dei piani strategici.

Figura 1: Dalle conoscenze ambientali al piano territoriale di coordinamento




Figura 2 : Dalle conoscenze ambientali al piano strutturale



2. La valutazione degli effetti ambientali nel regolamento urbanistico

Prescrizioni relative, per ogni sistema ambientale, a parti specifiche del territorio comunale

Poste le *condizioni di trasformabilità* nella redazione è, quindi, possibile porre l'attenzione sulle trasformazioni, condizionate o meno, previste dal regolamento urbanistico, che le assumerà e verificherà passando dalle condizioni di trasformabilità a vere e proprie condizioni alle trasformazioni.

Tali trasformazioni saranno valutate in termini di *riduzione*, *mantenimento* e *aumento* del carico ambientale.

Mentre per le prime due ipotesi è plausibile che non vi sia necessità di ulteriori studi o approfondimenti, per la terza è necessario verificare la possibilità di adottare politiche di mitigazione degli effetti ambientali negativi.

Nel corso della redazione del regolamento urbanistico avviene, quindi, il passaggio dalle *condizioni di trasformabilità*, alle *condizioni per le trasformazioni* e, di conseguenza, alla valutazione preventiva degli effetti di queste sulle risorse, così come previsto all' art. 32, limitatamente a quelle per le quali sia prevista attuazione diretta.

PRESCRIZIONI ALLA TRASFORMABILITÀ (dal PS)

Figura 3 : Valutazione degli effetti ambientali del regolamento urbanistico

3. La valutazione degli effetti ambientali nei piani operativi

Le azioni di trasformazione non valutate nel regolamento urbanistico, poichè se ne prevede l'attuazione attraverso altri strumenti, sono comunque da valutare a partire dalle *prescrizioni alle valutazioni* stabilite dal regolamento urbanistico e valide per tutto il territorio comunale.

Come si è già avuto modo di osservare in premessa, la valutazione degli effetti ambientali dei piani operativi è quella più rassomigliante alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Così il primo passaggio per la valutazione è costituito dalla definizione del piano operativo, delle trasformazioni in esso contenute e delle possibili alternative di sito, dimensione, tecnologia.

Tecnicamente, si rende necessaria la costruzione di due liste di controllo descrittive le azioni previste dagli interventi di trasformazione e il livello di criticità delle matrici ambientali che il progetto prevede di impattare.

Le informazioni vanno confrontate con quelle rese disponibili dalla Relazione sullo Stato dell'Ambiente, al fine di verificare eventuali lacune informative e/o argomenti da approfondire secondo gli schemi sotto riportati.

Stato delle informazioni relative al progetto di piano

Descrizione delle azioni previste dall'attuazione del piano
Fase di costruzione
Fase di esercizio
Fase di eventuale dismissione/ristrutturazione/recupero

Stato delle informazioni relative ai sistemi ambientali riportate dal progetto di piano

Nella tabella che segue si riporta un giudizio ipotetico sul livello delle conoscenze, relative ai sistemi ambientali, acquisite per l'elaborazione del piano operativo:

Sistema	Pressione	Stato	Politiche
Acqua	--	--	-
Aria	--	--	--
Clima	0	--	0
Energia	--	--	--
Rifiuti	--	0	--
Suolo e sottosuolo	--	+	+
Aziende a rischio o insalubri	--	0	--
Radiazioni non ionizzanti	--	0	--

--	livello molto negativo	+	livello sufficiente
-	livello negativo	++	livello buono
0	non rilevante	?	indeterminatezza

Condizioni di fragilità ambientale dell'area evidenziate dalla Relazione sullo Stato dell'Ambiente

Nella tabella che segue si riporta una sintesi ipotetica dei livelli di criticità per i diversi sistemi ambientali analizzati:

Sistema	Conoscenza	Pressione	Stato	Politiche
Acqua	+	-	--	--
Aria	+	-	-	-
Clima	++	0	0	0

Figura 4. La valutazione degli effetti ambientali dei piani operativi (art. 32 - 1 - f)

Verifica della congruità delle informazioni esistenti con quelle fornite dalla Relazione sullo Stato dell'Ambiente		Sulle caratteristiche dell'ambiente interessato	
Energia		art.32	
1 - c), d)		1 - a), b), e)	
Rifiuti	-	-	0
Suolo e sottosuolo	-	-	0
Aziende a rischio o insalubri	+	-	0
Radiazioni non ionizzanti	-	?	0

--	livello molto negativo	+	livello sufficiente
-	livello negativo	++	livello buono
0	non rilevante	?	indeterminatezza

Attraverso il confronto di queste liste di controllo si verifica la necessità di approfondire il livello conoscitivo e di definire eventuali alternative di piano.

Scelte le opzioni di piano, si tratta di applicare ad esse la Valutazione degli Effetti incrociando le azioni del piano con le matrici ambientali.

Agli effetti negativi individuati si applicheranno le mitigazioni necessarie.

In caso di impossibilità di applicare misure di mitigazione, sarà necessario rivedere la scelta delle opzioni di piano. Il tutto è schematizzato in Figura 4.

Definizione delle alternative di piano art.32 - 1 - c)

Di sito

Di dimensione

Di tecnologia

Valutazione degli Effetti Ambientali delle trasformazioni

PARTE SECONDA

1. Lista delle voci specifiche dei sistemi ambientali

Si tratta della lista a cui si fa riferimento al punto 1.1.1. della Parte prima.

A	ACQUA
A1	ACQUE SUPERFICIALI
	Localizzazione sorgenti
	Qualità delle acque
	Sistemi di monitoraggio della qualità acque superf.
A2	ACQUE SOTTERRANEE
	Localizzazione sorgenti
	Censimento parametri fisici
	uso civile
	uso industriale
	uso agricolo
	Qualità delle acque
	parametri chimici
	parametri fisici
	Sistemi di monitoraggio della qualità
A3	CONSUMI E FABBISOGNI
	Fabbisogni idrici
	uso idropotabile
	uso industriale
	uso irriguo
	Consumi da acquedotto
	uso civile
	uso industriale
	uso pubblico
	grandi utenze
	Prelievi da acque superficiali
	uso idropotabile
	uso industriale
	uso irriguo
	grandi utenze
	Prelievi da acque sotterranee
	uso idropotabile
	uso industriale
	uso irriguo
	grandi utenze
	Risparmio idrico
A4	RETI IDRICHE
	Rete acquedottistica
	quantità acqua immessa
	quantità acqua erogata
	Rete fognaria
	abitanti serviti
	tipologia di rete
	connessione alla depurazione
A5	IMPIANTI DI DEPURAZIONE
	Tipologia di trattamento
	Potenzialità
	Caratteristiche quantitative
	reflui civili
	reflui industriali
	Caratteristiche qualitative
	reflui civili
	reflui industriali

AR	ARIA
AR1	EMISSIONI INDUSTRIALI
	Localizzazione sorgenti
	Fattore di provenienza
	processi industriali
	produzione energia
	combustione rifiuti
	Tipologia delle emissioni
	inquinanti
	quantità emesse
	concentrazioni
	Regime autorizzativo
	Impianti di abbattimento
	tipologia di inquinanti
	efficienza di abbattimento
	Sistemi di monitoraggio
AR2	EMISSIONI URBANE

Fattori di provenienza
<i>termoregolazione</i>
<i>trasporti</i>
Tipologia delle emissioni
<i>inquinanti</i>
<i>concentrazioni</i>
Sistemi di monitoraggio
AR3 DEPOSIZIONI ACIDE
Tipologia degli inquinanti
Concentrazioni
INQUINAMENTO ACUSTICO
Zonizzazione acustica
Livelli sonori rilevati
Sistemi di monitoraggio

C	CLIMA
----------	--------------

C1 SISTEMA METEOCLIMATICO
Temperature
Anemometria
Precipitazioni
Evapotraspirazione
Inversione termica

E	ENERGIA
----------	----------------

E1 ENERGIA INDUSTRIALE
Utenze industriali
<i>caratteristiche produttive</i>
<i>addetti</i>
<i>tipologia impiantistica</i>
Consumi
<i>energia elettrica</i>
<i>tipologia combustibile fossile</i>
<i>uso finale</i>
Uso fonti rinnovabili
Uso fonti assimilate (autoproduzione)

E2 ENERGIA CIVILE
Unità abitative
<i>volumetria edificata</i>
<i>caratteristiche morfo-tipologiche</i>
<i>caratteristiche tecnico-costruttive</i>
<i>caratteristiche impiantistiche</i>
<i>potenza installata (grandi utenze)</i>
Consumi
<i>energia elettrica</i>
<i>tipologia di combustibile</i>
Fabbisogni
<i>calore</i>
<i>freddo</i>
Utenze pubbliche
<i>Tipologia impiantistica</i>
<i>Potenza installata (grandi utenze)</i>
<i>Consumi</i>
<i>Fabbisogni</i>
Utenze commerciali
<i>Tipologia impiantistica</i>
<i>Potenza installata (grandi utenze)</i>
<i>Consumi</i>
<i>Fabbisogni</i>

E3 EMISSIONI INQUINANTI
Tipologia di inquinanti
Funzione urbana di provenienza
Stime complessive (CO2 eq.)
Distribuzione per settori

R	RIFIUTI
----------	----------------

R1 RIFIUTI di ORIGINE INDUSTRIALE
Utenze industriali
<i>categoria produttiva</i>
<i>tipologia di rifiuto</i>
<i>quantità prodotta</i>
<i>modalità di recupero/riciclaggio</i>

	<i>modalità di stoccaggio</i>
	<i>modalità di smaltimento</i>
R2	RIFIUTI URBANI
	Produzione Rifiuti Urbani
	Composizione merceologica
	Produzione grandi utenze
	<i>rifiuti organici</i>
	<i>rifiuti cartacei</i>
R3	RACCOLTA DIFFERENZIATA
	Materiali raccolti
	<i>sistema di raccolta</i>
	<i>tipologia materiale</i>
	<i>quantità raccolte per tipologia</i>
	Distribuzione spaziale sistemi raccolta
R4	IMPIANTI DI SMALTIMENTO
	Modalità di smaltimento Rifiuti Urbani
	<i>quantità annue incenerite</i>
	<i>quantità annue smaltite in discarica</i>
	<i>quantità annue smaltite con altro sistema</i>
	Impianti di smaltimento sul territorio in esame
	<i>tipologia di impianto</i>
	<i>quantità annue smaltite</i>
	<i>recupero energetico</i>
	Scarichi abusivi sul territorio in esame

S	SUOLO E SOTTOSUOLO
----------	---------------------------

S1	GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
	Altimetria
	Morfologia
	Geologia
	Litotecnica
	Permeabilità
S2	IDROLOGIA
	Reticolo idrografico
	<i>fiumi</i>
	<i>canali a scolo naturale</i>
	<i>canali a scolo meccanico</i>
	Bacini di bonifica idraulica
	Rischio idraulico
S3	IDROGEOLOGIA
	Piezometria
	Vulnerabilità della falda
S4	SISTEMA VEGETAZIONALE
	Area produttiva
	Area non produttiva
	Aree boscate
	Aree verdi attrezzate
	Vegetazione ripariale
	Qualità paesaggistica
	Qualità vegetazionale
S5	FAUNA
	Specie presenti
S6	VEICOLI DI CONTAMINAZIONE
	Carico di pesticidi
	Siti da bonificare
	Siti di stoccaggio industriale
	Scarichi abusivi di rifiuti
S7	USO DEL SUOLO
	Aree urbane (livello di permeabilità)
	Cave e deposito materiali
	Infrastrutture stradali
	Regime vincolistico

AZ	AZIENDE
-----------	----------------

AZ1	AZIENDE INSALUBRI
	Localizzazione
	Classe di insalubrità
	Tipologia produttiva
AZ2	AZIENDE A RISCHIO
	Localizzazione
	Classe di rischio

Tipologia produttiva	
RD	RADIAZIONI NON IONIZZANTI
RD1	ELETTRODOTTI
	Tensione
	Localizzazione
	Attività comuni nelle vicinanze
RD2	CABINE DI TRASFORMAZIONE
	Tensione
	Localizzazione
	Attività comuni nelle vicinanze

Una volta costruite le liste di controllo, si procede alla verifica della tipologia e della disponibilità dei dati indicati nelle liste stesse. Si compilano cioè le liste di controllo utilizzando una legenda analoga a quella di seguito riportata:

TIPOLOGIA	SIMBOLO
Completo	■
Parziale	●
Insufficiente	○
Assente	□
Da stimare	▣
Non rilevante	N
DISPONIBILITÀ	SIMBOLO
Disponibile	◆
Non disponibile	❖
Ricevuto	☑
Non ricevuto	☒

La pianificazione di settore che riguarda le principali risorse precedentemente elencate viene indicata nelle tabelle successive dove si evidenziano gli elementi dei piani che vanno ad implementare i piani territoriali di coordinamento per quanto riguarda i riferimenti conoscitivi, gli ambiti di riferimento e la definizione dei parametri di valutazione e costituiscono riferimento o integrazione per i piani strutturali.

<i>Risorsa</i>	<i>Riferimenti legislativi</i>	<i>Obiettivi</i>	<i>Piani e programmi di settore (strategie)</i>				<i>Ambiti territoriali</i>
			<i>Nazionali</i>	<i>Regionali</i>	<i>Provinciali</i>	<i>Comunali e altri</i>	
Risorse idriche	LR 81/95 LR 26/97 L 36/94 L 319/76	Tutela della qualità delle acque. Gestione integrata della risorsa idrica.		Piano regionale di risanamento delle acque; .	La Provincia partecipa al "Programma" definito dalla Autorità di Ambito.	L'Autorità di Ambito definisce il "Programma degli interventi per la gestione integrata del servizio", con la partecipazione del Comune .	Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato.
suolo	L 183/89		Piani di bacino nazionali.				Bacini Nazionali. Bacini Interregionali . Bacino Sperimentale del Serchio.
del	LR 91/98 (difesa del suolo)			Piani di bacino regionali.			Bacini regionali; Ambiti Territoriali di Difesa del Suolo.
Difesa	DL n°180/98 L 267/98		Piani stralcio. Aree a rischio idrogeologico.				
	RD 3267/23 (vincolo idrogeologico)						

Risorsa	Riferimenti legislativi	Obiettivi	Piani e programmi di settore (strategie)				Ambiti territoriali
			Nazionali	Regionali	Provinciali	Comunali e altri	
ARIA Inquinamento atmosferico	LR 63/98 Modifica la LR 33/94 Attua il DPR 24/05/88 n°203	Tutela dell'ambiente atmosferico e delle popolazioni esposte nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico.		Piano Regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (in fase di redazione).	Piano di intervento operativo (DM 20/05/9) (redatto dalla Autorità Competente di concerto con la Provincia).		La Giunta Regionale determina le zone a rischio acuto di inquinamento atmosferico in cui è applicabile il DM 15/04/94.
	DM 27/03/98	Mobilità sostenibile.				Piano degli spostamenti casa- lavoro del personale dipendente delle imprese e degli enti pubblici	
ARIA Inquinamento acustico	L 447/95 DLgs 31/03/98 n°112 LR 89/98	Tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico.		Il Consiglio Regionale approva "piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore dovute a servizio pubblico".		Piano di classificazione acustica e quadro conoscitivo. Piano comunale di risanamento acustico. Piano comunale di miglioramento acustico.	Il piano di classificazione acustica individua zone acusticamente omogenee. (Il piano inoltre individua aree per spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto).

Risorsa	Riferimenti legislativi	Obiettivi	Piani e programmi di settore (strategie)				Ambiti territoriali
			Nazionali	Regionali	Provinciali	Comunali e altri	
ENERGIA	LR 45/97 LR 31/98 Leggi 9,10/91	Riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici Uso di fonti rinnovabili Integrazione di fonti rinnovabili con attività produttive, economiche ed urbane.	Piano Energetico nazionale.	Piano Energetico regionale (in fase di redazione) Si compone di : quadro conoscitivo, piano di indirizzo, piano finanziario. Contiene indicatori e parametri di			Georeferenziazione del fabbisogno termico; georeferenziazione delle risorse energetiche potenziali; mappatura delle esigenze di tutela ambientale. Individuazione di bacini energetici territoriali.
RIFIUTI	LR 25/98 DLgs 5/02/97 n° 22	Gestione dei rifiuti . Ripristino ambientale dei siti inquinati.		Piano regionale di gestione dei rifiuti (va a fare parte del quadro conoscitivo del PTC). E' stato per ora approvato il Piano stralcio per i rifiuti urbani (Del C.R. 88/98).	Piani provinciali di gestione dei rifiuti (vanno a far parte del quadro conoscitivo del PS).	Piani industriali redatti dalla Comunità di ATO	Ambiti territoriali ottimali (ATO) Ambiti di bonifica Localizzazione impianti di smaltimento e recupero. Tutte le prescrizioni localizzative dei piani regionali e provinciali sono recepite da PIT e PTC.

Risorsa	Riferimenti legislativi	Obiettivi	Piani e programmi di settore (strategie)				Ambiti territoriali
			Nazionali	Regionali	Provinciali	Comunali e altri	
Insedimenti aria, energia	LR 38/98 (governo del tempo e dello spazio urbano)	Qualità della vita nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture;	Il PIT definisce criteri per localizzare le funzioni in armonia con il Piano comunale di indirizzo e regolazione degli orari.		Piano di indirizzo e regolazione degli orari. Si accorda con il Piano delle funzioni (LR 39/94) e con il Piano della mobilità (allegato al PS).		
	DM 27/03/98 (mobilità sostenibile) LR 42/98 (norme per il trasporto pubblico) DLgs 285/92, art 36 (nuovo cod. strada)	Qualità della vita; riduzione del consumo energetico; riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.	Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico. Indirizzi del PIT.	Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico. Direttive del PTC	Piano comunale della mobilità e dei servizi di trasporto pubblico.		
	LR 39/94 (variazioni essenziali e mutamenti di destinazione d'uso degli immobili)	Riordino e riqualificazione funzionale delle strutture insediative.	Il PIT (LR 5/95 art. 6) può determinare localizzazioni per le grandi funzioni.	Il PTC (LR 5/95, art. 16) specifica le localizzazioni per le grandi funzioni previste dal PIT.	Piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni.		

2. Schema per la costruzione degli indicatori

Si tratta dello schema a cui si fa riferimento al punto 1.1.2. della Parte prima. Esso indica i settori ed i sub-settori che devono essere considerati per analizzare lo stato delle risorse e suggerisce uno schema per la costruzione degli indicatori di stato, di pressione e di risposta. Per ciascuna risorsa vengono indicati gli obiettivi dell'indicatore. L'assunzione delle relative conoscenze è da attribuire: all'esercizio delle competenze di settore di ciascun ente, come riferite al successivo punto 3; ove esistano, ai relativi piani di settore; ai dati disponibili di fonte ARPAT indicati a conclusione del presente punto 2.

A	ACQUA/SETTORI
----------	----------------------

Civile

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'acqua fanno riferimento alle funzioni urbane residenziali e terziarie, in relazione ai consumi idropotabili, ed ai conseguenti scarichi di reflui inquinanti. Capitolo specifico è redatto per le grandi utenze pubbliche (ospedali, uffici, scuole, etc.), private (condomini, unità abitative, etc.), terziarie e/o commerciali (banche, supermercati, laboratori).

Industriale

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'acqua fanno riferimento alle funzioni urbane dell'industria e degli insediamenti produttivi, in relazione ai consumi idrici di processo e di raffreddamento, ed ai conseguenti scarichi di reflui inquinanti.

Agricoltura

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'acqua fanno riferimento alle funzioni extra-urbane di coltivazione e produzione agricola, ed ai conseguenti consumi per l'irrigazione.

Turismo

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'acqua fanno riferimento alle funzioni turistiche costiere, ed ai relativi consumi e potenzialità di riciclo. Capitolo specifico è redatto per lo stato di qualità delle acque di balneazione.

A	ACQUA/INDICATORI
----------	-------------------------

Indicatori di pressione

- Fabbisogni civili
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo dell'effettivo fabbisogno idropotabile della popolazione residenziale e terziaria presente nel tessuto urbano.
- Consumi civili
Obiettivo dell'indicatore è georeferenziare al territorio il livello dei consumi idropotabili effettivi della popolazione residenziale e terziaria presente nel tessuto urbano.
- Rapporto fabbisogno/consumi (entropia idrica)
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo del livello di dissipazione idrica (entropia) esistente nel tessuto urbano, derivante dalle funzioni idropotabili residenziali e terziarie.
- Consumi industriali
Obiettivo dell'indicatore è calcolare il livello dei consumi idrici per le funzioni produttive presenti nel tessuto urbano.
- Consumi agricoli
Obiettivo dell'indicatore è calcolare il livello dei consumi idrici per lo svolgimento delle funzioni di irrigazione.

- Consumi turismo
Obiettivo dell'indicatore è calcolare il livello dei consumi idrici per lo svolgimento delle funzioni turistiche nel periodo estivo.
- Rapporto tra consumo idrico e quantità acque depurate
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo del livello di deficit depurativo esistente nel territorio comunale, derivante dalle funzioni civili, industriali, turistiche.
- Pozzi
Obiettivo dell'indicatore è la localizzazione dei pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico civile, industriale ed agricolo.
La georeferenziazione dell'indicatore è la base per la valutazione del livello di pressione quantitativa sulle risorse idriche sotterranee.
- Scarichi dei reflui industriali nei corpi idrici superficiali
Obiettivo dell'indicatore è la qualificazione e quantificazione, per corpo idrico superficiale, degli scarichi dei reflui industriali.

Indicatori di stato

- Qualità acque superficiali
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo del livello di qualità chimica, fisica e biologica delle acque superficiali costituenti il reticolo idrografico del territorio comunale.
- Qualità acque sotterranee
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo del livello di qualità chimica e fisica delle acque sotterranee degli acquiferi presenti nel territorio comunale.
- Qualità acque di balneazione
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo della balneabilità e dello stato trofico delle acque costiere del territorio comunale.

Indicatori delle politiche/interventi di controllo, protezione e risanamento

- Rete acquedottistica
Obiettivo dell'indicatore è calcolare l'efficienza della rete di approvvigionamento idrico, attraverso la valutazione della disponibilità di fonti di approvvigionamento idropotabile, del numero di utenze servite dalla rete di distribuzione, della dotazione idrica pro-capite e delle dispersioni di acqua della rete.
- Rete fognaria
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione del livello di efficienza della rete fognaria comunale.
- Impianti di depurazione
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione dello stato di efficienza degli impianti di depurazione e del loro grado di utilizzo in relazione alle potenzialità effettive.
- Sistema di monitoraggio
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione dell'efficienza del sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali, sotterranee e di balneazione.

AR	ARIA/SETTORI
-----------	---------------------

Civile

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'aria fanno riferimento alle funzioni urbane residenziali e terziarie, in relazione alle emissioni in atmosfera conseguenti ai processi di termoregolazione.

Industriale

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'aria fanno riferimento alle funzioni urbane dell'industria e degli insediamenti produttivi, in relazione alle emissioni in atmosfera dai processi industriali e di combustione.

Capitolo specifico è redatto per le sorgenti più rilevanti di emissione e per le funzioni di termocombustione dei residui di produzione e/o urbani.

Trasporti

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'aria fanno riferimento alle funzioni urbane della mobilità privata e pubblica, in relazione alle emissioni in atmosfera.

AR	ARIA/INDICATORI
-----------	------------------------

Indicatori di pressione

- **Sorgenti di emissione fisse**
Obiettivo dell'indicatore è georeferenziare al territorio le principali sorgenti di emissione fisse (civili e industriali, puntuali e areali) presenti sul territorio comunale.
- **Flussi di traffico**
Obiettivo dell'indicatore è valutare l'entità e la distribuzione territoriale dei flussi di traffico e delle relative emissioni inquinanti.
- **Quantità emissioni inquinanti e/o climalteranti di origine industriale**
Obiettivo dell'indicatore è la stima del livello di emissioni inquinanti esistenti nel territorio urbano, derivanti da funzioni produttive.
- **Quantità emissioni inquinanti e/o climalteranti di origine civile**
Obiettivo dell'indicatore è la stima del livello di emissioni inquinanti esistenti nel territorio urbano, derivanti da funzioni di termoregolazione residenziale e terziaria.
- **Quantità emissioni inquinanti e/o climalteranti da trasporti**
Obiettivo dell'indicatore è la stima del livello di emissioni inquinanti esistenti nel territorio urbano, derivanti dalle funzioni di trasporto privato e pubblico.

Indicatori di stato

- **Qualità dell'aria**
Obiettivo dell'indicatore è la determinazione del livello di qualità dell'aria nel territorio comunale attraverso la valutazione di parametri chimici e indicatori biologici.
- **Deposizioni acide**
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo della presenza e quantità di inquinanti nelle acque di pioggia.
- **Inquinamento acustico**
Obiettivo dell'indicatore è la determinazione del livello di inquinamento acustico nel territorio comunale, attraverso la valutazione dei livelli sonori rilevati.

Indicatori delle politiche/interventi di controllo, protezione e risanamento

- **Rete di rilevamento**
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione dell'efficienza del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria.
- **Politiche di riduzione del traffico**
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione dell'efficacia delle politiche di gestione della mobilità urbana ai fini della riduzione del traffico veicolare.
- **Livello di efficienza del trasporto pubblico**
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione del rapporto tra domanda e offerta di trasporto pubblico urbano.

C	CLIMA
----------	--------------

Questo sistema viene analizzato per la sua interrelazione con il sistema aria, ai fini della dispersione delle emissioni inquinanti, e con il sistema energia, ai fini dei fabbisogni di termoregolazione e dei relativi consumi energetici. Gli indicatori sono pertanto sviluppati con queste finalità.

L'obiettivo di tutti gli indicatori (frequenza delle calme di vento, frequenza delle inversioni termiche, soleggiamento, temperatura, piovosità), che sono sviluppati in forma di relazione, è pertanto quello di fornire ulteriori indicatori dei fabbisogni energetici e dell'impatto delle emissioni inquinanti. In particolare, per quanto riguarda la dispersione degli inquinanti, gli indicatori meteorologici costituiscono la base per individuare elementi di criticità del sistema aria.

E	ENERGIA/SETTORI
----------	------------------------

Civile

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'energia fanno riferimento alle funzioni urbane residenziali e terziarie, in relazione sia ai fabbisogni di calore e freddo per la termoregolazione, sia ai conseguenti consumi e relative emissioni.

Capitolo specifico è redatto per le grandi utenze pubbliche (ospedali, uffici, scuole, etc.), private (condomini, unità abitative, etc.), terziarie e/o commerciali (banche, supermercati, laboratori).

Industriale

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'energia fanno riferimento alle funzioni urbane dell'industria e degli insediamenti produttivi, in relazione ai consumi termici ed elettrici di processo e relative emissioni.

Capitolo specifico è redatto per gli autoproduttori di energia (cogenerazione) e per le funzioni di termocombustione dei residui di produzione e/o urbani.

Trasporti

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'energia fanno riferimento sia alle funzioni urbane della mobilità privata e pubblica, sia ai consumi di combustibili fossili e relative emissioni.

Capitolo specifico è redatto per i sistemi di trasporto pubblico di superficie.

Autoproduzione

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dell'energia fanno riferimento alle funzioni urbane di cogenerazione e teleriscaldamento delocalizzato.

Capitolo specifico è redatto per i sistemi (attivi o potenziali) delle grandi utenze, e per il recupero energetico dalla termocombustione dei rifiuti.

E	ENERGIA/INDICATORI
----------	---------------------------

Indicatori di pressione

- Fabbisogni civili
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo dell'effettivo fabbisogno termico dell'edificato residenziale e terziario presente nel tessuto urbano.
- Consumi civili
Obiettivo dell'indicatore è georeferenziare al territorio il livello dei consumi di combustibili fossili per la termoregolazione dell'edificato residenziale e terziario presente nel tessuto urbano.
- Rapporto fabbisogno/consumi (entropia energetica)
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo del livello di dissipazione energetica (entropia) esistente nel tessuto urbano, derivante dalle funzioni di termoregolazione residenziale e terziaria.

- Consumi industriali
Obiettivo dell'indicatore è calcolare il livello dei consumi di combustibili fossili per le funzioni produttive presenti nel tessuto
- Consumi sistema trasporti (pubblico e privato)
Obiettivo dell'indicatore è calcolare il livello dei consumi di combustibili fossili derivati dai flussi di traffico presenti nel tessuto urbano.
- Quantità emissioni inquinanti e/o climalteranti
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo del livello di emissioni inquinanti esistenti nel territorio urbano, derivanti dalle funzioni di termoregolazione residenziale e terziaria, dalle funzioni produttive, dai flussi di trasporto pubblico e privato.

Indicatori di stato

- Qualità aria
L'indicatore viene sviluppato nell'ambito del settore Aria.

Indicatori delle politiche/interventi di controllo, protezione e risanamento

- Consumi energia elettrica
Obiettivo dell'indicatore è calcolare il livello dei consumi di energia elettrica derivante dalle funzioni di illuminazione pubblica esterna presenti nel tessuto urbano.
- Autoproduzione
Obiettivo dell'indicatore è calcolare il livello di autoproduzione energetica (termica ed elettrica) derivante dalle funzioni di cogenerazione pubblica o privata presenti sul territorio.

R	RIFIUTI/SETTORI
----------	------------------------

Civile

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dei rifiuti fanno riferimento alle funzioni urbane residenziali e terziarie, in relazione alla produzione di Rifiuti Urbani, e ai relativi sistemi di raccolta e di smaltimento.

Capitolo specifico è redatto per i sistemi di raccolta differenziata e riciclaggio e per la produzione di rifiuti organici e cartacei dalle grandi utenze, sia pubbliche che private.

Industriale

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore dei rifiuti fanno riferimento alle funzioni urbane dell'industria e degli insediamenti produttivi, in relazione alla produzione di Rifiuti Speciali e Tossico-Nocivi ed ai relativi sistemi di stoccaggio e smaltimento.

R	RIFIUTI/INDICATORI
----------	---------------------------

Indicatori di pressione

- Produzione rifiuti urbani
Obiettivo dell'indicatore è il calcolo della produzione di Rifiuti Urbani a livello di Sezione Censuaria Istat, e delle relative fluttuazioni stagionali legate alle presenze studentesche e turistiche.
- Composizione merceologica
Obiettivo dell'indicatore è calcolare le quantità di materiali delle diverse categorie merceologiche (organico, vetro, materie plastiche, materiali cellulosici, metalli, imballaggi) presenti nei rifiuti domestici.

- Produzione rifiuti organici da utenze non domestiche
Obiettivo dell'indicatore è calcolare le produzioni concentrate di rifiuti organici e le potenzialità di recupero per la produzione di compost di qualità.
- Produzione rifiuti cartacei da utenze non domestiche
Obiettivo dell'indicatore è calcolare le produzioni concentrate di rifiuti cartacei e le potenzialità di recupero di questi materiali.
- Produzione rifiuti di origine industriale
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione delle tipologie e delle quantità di Rifiuti Speciali e Tossico-Nocivi generati dal sistema produttivo.
- Impianti di smaltimento rifiuti
Obiettivo dell'indicatore è la localizzazione delle diverse tipologie di impianti di smaltimento rifiuti eventualmente presenti sul territorio comunale.

Indicatori delle politiche/interventi di controllo, protezione e risanamento

- Prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione dell'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti ai fini della riduzione della loro produzione o pericolosità.
- Raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia
Obiettivo dell'indicatore è calcolare la quantità dei diversi materiali recuperati attraverso la raccolta differenziata e la loro incidenza sulla riduzione delle quantità complessive di rifiuti da smaltire e analizzare l'organizzazione del servizio di raccolta, riutilizzo e riciclaggio.
- Smaltimento dei rifiuti
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione della capacità di smaltire sul territorio comunale in modo controllato i rifiuti prodotti.
- Efficienza impianti di termodistruzione
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione dell'efficienza degli impianti di termodistruzione rifiuti, in relazione ai sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera, di smaltimento delle scorie prodotte e di recupero energetico.
- Efficienza altri impianti di smaltimento
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione dell'efficienza degli impianti smaltimento dei rifiuti, in relazione alle caratteristiche costruttive e alle modalità di gestione.

S	SUOLO E SOTTOSUOLO/SETTORI
----------	-----------------------------------

Civile

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore del suolo e sottosuolo fanno riferimento alle funzioni urbane residenziali e terziarie, in relazione all'uso di suolo e ai conseguenti effetti di impermeabilizzazione e artificializzazione.

Industriale

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore del suolo e sottosuolo fanno riferimento alle funzioni urbane dell'industria e degli insediamenti produttivi, in relazione all'uso del suolo e alle potenzialità di contaminazione.

Attività estrattiva

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore del suolo e sottosuolo fanno riferimento alle funzioni extra-urbane di coltivazione di cave, in relazione alla pressione esercitata sul territorio e alle potenzialità di recupero ambientale per le cave inattive.

Agricoltura

I dati, le elaborazioni e gli indicatori di questo sub-settore del suolo e sottosuolo fanno riferimento alle funzioni extra-urbane di coltivazione e produzione agricola, ed ai conseguenti usi di suolo.

Capitolo specifico è redatto per la pressione relativa all'impiego di prodotti fitosanitari.

S	SUOLO E SOTTOSUOLO/INDICATORI
----------	--------------------------------------

Indicatori di pressione

- Superficie urbanizzata
Obiettivo dell'indicatore è valutare il livello di urbanizzazione del territorio.
- Indice di impermeabilizzazione
Obiettivo dell'indicatore è valutare gli effetti dell'urbanizzazione sui livelli di permeabilità del suolo.
- Potenziali veicoli di contaminazione
Obiettivo dell'indicatore è localizzare sul territorio comunale le potenziali sorgenti di contaminazione del suolo.
- Cave
Obiettivo dell'indicatore è la localizzazione sul territorio comunale dei siti di cava attivi e inattivi.
- Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura
Obiettivo dell'indicatore è calcolare il carico esercitato su suolo e sottosuolo dall'uso di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura.

Indicatori di stato

- Caratteristiche dei suoli
Obiettivo dell'indicatore è quello di rappresentare le caratteristiche dei terreni affioranti, quali la permeabilità e la produttività.
- Idrografia, idrologia e idrogeologia
Obiettivo dell'indicatore è quello di rappresentare l'estensione e le caratteristiche del reticolo idrografico, anche in relazione al suo livello di artificializzazione attraverso opere idrauliche di difesa (argini, scolmatore), di bonifica o di tombinatura, e l'estensione e le caratteristiche delle risorse idriche sotterranee.
- Copertura vegetazionale e sistemi di paesaggio
Obiettivo dell'indicatore è quello di rappresentare l'estensione delle aree coperte da vegetazione, il loro stato qualitativo e il loro valore paesaggistico.
- Fauna e flora
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione delle specie di flora e fauna presenti sul territorio comunale e del relativo stato quantitativo e qualitativo.

Indicatori delle politiche/interventi di controllo, protezione e risanamento

- Standard urbanistici: verde pubblico e privato
Obiettivo dell'indicatore è quello di rappresentare l'estensione delle aree a verde pubblico e privato presenti nel tessuto urbano, e valutare il loro stato di conservazione. L'analisi viene fatta anche in relazione al soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dalla normativa
- Piantagioni
Obiettivo dell'indicatore è quello di rappresentare l'estensione degli interventi di piantumazione effettuati sul territorio comunale.

- **Agricoltura eco-compatibile**
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione delle politiche adottate a livello comunale per l'incentivazione di pratiche agricole eco-compatibili, nonché l'individuazione delle esperienze in atto.
- **Sistemazioni montane, idraulico-forestali e fluviali**
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione degli interventi di sistemazione montana, idraulico-forestale e fluviale realizzati sul territorio comunale.
- **Bonifica aree contaminate**
Obiettivo dell'indicatore è la localizzazione delle aree oggetto di interventi di bonifica.

AZ	AZIENDE/INDICATORI
-----------	---------------------------

Indicatori di pressione

- **Industrie insalubri**
Obiettivo dell'indicatore è la localizzazione e caratterizzazione delle industrie insalubri presenti sul territorio comunale.
- **Industrie a rischio**
Obiettivo dell'indicatore è la localizzazione e caratterizzazione delle industrie a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio comunale.

Indicatori delle politiche/interventi di controllo, protezione e risanamento

- **Requisiti prestazionali per le installazioni industriali**
Obiettivo dell'indicatore è quello di valutare l'efficacia delle misure di mitigazione adottate in funzione della localizzazione dell'impianto.

RD	RADIAZIONI NON IONIZZANTI/ INDICATORI
-----------	--

Indicatori di pressione

- **Elettrodotti e cabine di trasformazione**
Obiettivo dell'indicatore è la localizzazione e caratterizzazione delle linee elettriche ad alta tensione e delle cabine di trasformazione presenti sul territorio comunale.

Indicatori delle politiche/interventi di controllo, protezione e risanamento

- **Misure di protezione**
Obiettivo dell'indicatore è la valutazione degli interventi effettuati al fine di prevenire, controllare o ridurre il potenziale impatto delle radiazioni non ionizzanti sulla popolazione e sulle risorse naturali.

I dati di fonte regionale e ARPAT relativi al sistema delle conoscenze ambientali sono riportati nei seguenti elenchi.

STATO DEI SISTEMI AMBIENTALI (Indicatori/Categorie)			
A	Acque	REGIONE	ARPAT
	Acque superficiali		°
	Rete rilevamento		°
	Bilancio Inquinanti	°	°
	Parametri ecosistemici	°	°
	Portata	°	°
	Indice qualità	°	
	Acque sotterranee		
	Rete rilevamento		°
	Bilancio Inquinanti	°	°
	Volume idrico	°	
	Soglia di Ricarica	°	
	Subsidenza	°	
	Salinizzazione costiera	°	
	Indice qualità	°	
	Sistema marino		
	Risorse biologiche	°	
	Specie marine protette	°	
	Poseidonia	°	
	Sedimenti marini	°	
	Acque di balneazione		
	Bilancio Inquinanti		°
	Parametri ecosistemici	°	°
	Indice (qualità; serie storica)	°	
	Acque interne		
	Acque termali	°	
	Acque minerali	°	
	Acque di transizione		
	Ecosistemi lagunari	°	
	Zone Umide	°	
	Bacini Idrografici (Autorità)		
	Estensione e distribuzione	°	
	Indici qualità	°	
AR	Aria		
	Inquinamento atmosferico	°	
	Inquinanti (rete rilevamento emissioni)	°	°
	Indice qualità	°	
	Deposizioni acide		
	Acustica		
	Rumore (rilevamento)		
	Indice esposizione (zonizzazione)	°	°
	Radiazioni		°
AG	Agricoltura		
	Struttura aziende agrarie	°	
	SAU	°	
C	Clima		
	Macroclima	°	
	Temperature	°	
	Anemometria	°	
	Precipitazioni	°	
	Inversione termica	°	
E	Energia		
	Solare (irraggiamento)	°	
	Eolica (frequenze)	°	
	Geotermica (giacimenti)	°	°
	Fabbisogno termico civile	°	
EN	Ecosistemi naturali		
	Flora e Vegetazione		

Biotopi	°
Estensione/Consistenza	°
Rarità	°

Foreste

Estensione/Distribuzione	°
Indice degrado	°
Indice rinaturalizzazione	°

Fauna

Patrimonio (vertebrati; invertebrati)	°
Specie protette	°
Ripopolazione	°

P Parchi/Aree protette

Parchi nazionali	°
Aree protette regionali	°
Riserve naturali	°
Zone umide	°
Oasi Associaz. ambientaliste	°
Sistemi paesaggio	°
Indice (qualità; vulnerabilità)	°

S Suolo

Tipologia

Classificazione suoli	°
Aree rischio/difesa	°
Sistema costiero	

Indici qualità

Degrado chimico	°
Degrado fisico	°
Urbanizzazione	°
Erosione	°

Bacino Idrico (Autorità)

Aree rischio/difesa	°
---------------------	---

FATTORI DI PRESSIONE (Indicatori Sistemi Ambientali)

A	Acque	REGIONE	ARPAT
Acque superficiali			
	Bilancio immissioni (multifonte)	°	°
	Prelievi (bilancio consumi)	°	
	Indici pressione		
Acque sotterranee			
	Bilancio immissioni (multifonte)	°	°
	Prelievi (bilancio consumi)	°	
	Pozzi (censiti; stimati)	°	
	Indici pressione	°	
Acque di balneazione			
	Bilancio immissioni (multifonte)	°	
Acque interne			
	Bilancio disponibilità idropotabile	°	

AE Attività estrattive

Indici intensità d'uso	
------------------------	--

AR Aria

Inquinamento atmosferico

Inquinanti (bilancio emissioni)	
---------------------------------	--

Acustica

Rumore prodotto da impianti	°
Rumore prodotto da traffico	°

B Biotopi

Indici di pressione	
---------------------	--

C Clima

Trasformazioni urbane e territoriali	
--------------------------------------	--

P Parchi

Incendi
Flussi turistici
Indici di pressione

FATTORI DI PRESSIONE (Indicatori Attività Antropiche)

AE	Attività Estrattive	REGIONE	ARPAT
	Siti produttivi		
	Attività di ripristino/recupero		

AG	Agricoltura		
	Sistema produttivo		
	Sistema biocompatibile		
	Set Aside		
	Indici di abbandono		
	Bilancio irrigazione		
	Bilancio Fitofarmaci/ Fertirrigazione		°
	Carico liquami/fanghi/frantoi		°
	Biomasse		
	Rifiuti/recupero		
	Bilancio zootecnico		

AU	Aree Urbane		
	Indici urbani tradizionali		°
	Indici di urbanizzazione		°
	Indici di pressione urbana		
	Indici di pressione antropica		
	Indici qualità urbana		

DS	Distretti Industriali		
	Bilancio Idrico		
	Bilancio Energetico		
	Bilancio Emissioni		
	Bilancio Rifiuti		
	Infrastrutture ambientali		
	Siti inquinati/bonifica		
	Gestione ambientale		
	Certificazione (EMAS/ISO 9000)		

E	Energia	REGIONE	ARPAT
	Bilancio consumi combustibili		
	Indice d'intensità energetica		
	Autoproduzione		
	Fonti rinnovabili		

IF	Infrastrutture ambientali		
	Reti idriche		
	Impianti Depurazione		°
	Inceneritori		°
	Discariche		°
	Impianti recupero/riciclo		°
	Centrali/Impianti energetici		
	Reti energetiche		

IU	Insedimenti Urbani		
	Indici Urbanizzazione		°
	Indici di pressione		°
	Indici qualità ambientale		°

R	Rifiuti		
	Bilancio produzione rifiuti		
	Bilancio raccolta differenziata		
	Bilancio recupero/riuso		

RM	Rumore		
	Rilevazione rumore		°
	Rete monitoraggio rumore		°
	Indici di esposizione umana		
	Atti amministrativi/pianificazione		

SEV	Industrie a rischio di incidente rilevante		
	Tipologia		°
	Piani sicurezza		°
	Scheda Informazione		°

TR	Trasporti	
	Infrastrutture	°
	Bilancio Flussi di traffico	
	Indici movimentazione	°
	Indici pressione	
TU	Turismo	
	Bilancio flussi turistici	°
	Infrastrutture turistiche	
	Indice carico turistico	°
	Turismo ecocompatibile	

POLITICHE AMBIENTALI

A		Acque
		Autorità di Bacino
		Estensione e distribuzione
		Piani
		Politiche attuazione
AP		Aree Protette
	1	Parchi
		Nazionali
		Regionali
		In itinere
	2	Aree Protette
		Regionali
		Provinciali
		Riserve naturali
		Zone umide
		Oasi delle Associazioni
		In itinere
	3	Sistema Marino
		Aree Protette
		Specie Protette
AR		Aria
	1	Emissioni inquinanti
		Autorizzazioni emissioni inquinanti industriali
	2	Rumore
		Zonizzazioni urbane

B		Biotipi
	1	Foreste
		Gestione ecocompatibile
	2	Fauna
		Politiche di conservazione
		Gestione naturalistica
		Gestione venatoria

C		Clima
	1	Atti
		Attuazione protocolli sul clima
		Produzione legislativa

E		Energia
	1	Atti
		Agenzia regionale
		Bilancio finanziario
		Informazione
		Ricerca
		Produzione legislativa

DI		Distretti industriali
	1	Gestione ambientale
		Regolamento EMAS
		Standard ISO 14000 (in itinere: certificata)
		IPPC
		Vincoli di localizzazioni per installazioni industriali

POL	Politiche
------------	------------------

	1	Programmazione regionale Spesa pubblica Incentivi e disincentivi economici Contabilità ambientale
	2	Ruolo Informazione Formazione Educazione Sistemi urbani
	3	Urbanistica Piani Strumenti Coordinamento
S		Suolo
	1	Autorità di bacino Piani Attuazione
	2	Protezione suolo Piani Attuazione Coordinamento
R		Rifiuti
	1	Programmazione regionale Consorzi recupero Municipalizzate Termovalorizzazione Piani Piani urbanistici
VIA	1	Valutazione impatto ambientale Progetti Tipologia Procedure Iter

3. Competenze ambientali degli enti locali

Nelle pagine che seguono vengono riportate brevi descrizioni sintetiche delle competenze ambientali di province e comuni, suddivise secondo lo schema adottato nella costruzione del Sistema Informativo e della Conseguente Relazione sullo Stato dell'Ambiente (va notato a proposito che tale quadro normativo è in evoluzione e la stessa Regione Toscana sta elaborando testi unici per materia).

Tali note consentono:

- di individuare fonti informative e recepire quadri conoscitivi utili alla costruzione del Sistema Informativo;
- di Individuare i piani di settore ai quali i piani strategici forniscono indicazione e con i quali i piani attuativi dialogano.

3.1. Le novità del Dlgs 112/1998

Il DLgs 112/1998 ha trasferito rilevanti funzioni statali, anche in materia ambientale dallo stato alle regioni ed enti locali. Per un esame delle singole funzioni si rinvia alla successiva analisi della normativa di settore.

3.2. Le nuove competenze della Provincia nella Legge 142/1990

Competenze Ambientali Provincia (Art. 14 legge 142/1990):

- Difesa suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione calamità (rischio idrogeologico)
- Tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche
- Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche

Contenuto del PTC (art. 15.2 legge 142/1990):

- Le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque

Tale articolo va coordinato con quanto indicato dall'art. 16 della l.r. 5/1995 "Norme per il governo del territorio"

3.3. Competenze ambientali della provincia nella normativa di settore nazionale e regionale

3.3.1 Acqua

Scarichi Idrici e Qualità delle acque

Legge 319/1976 (tutela delle acque)

- Predisposizione catasto di tutti gli scarichi pubblici e privati nei corsi d'acqua superficiali
- Autorizzazione scarichi (ex art. 14 Legge 142/1990 comb. disp. L.R. attuative)
- Controllo applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi irrigui industriali e civili (criteri stabiliti a livello statale)

La L.R. 70/1998 (in corso di approvazione, attua il DLgs 112/1998) attribuisce alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in particolare:

- il monitoraggio della qualità delle acque interne e costiere (funzione già trasferita relativamente agli scarichi in acque sotterranee e delle sostanze pericolose ex Dlgs 132 e 133 del 1992)
- la designazione, classificazione e monitoraggio della qualità delle acque destinate alla vita dei pesci e tenuta dei relativi elenchi ivi compresa l'emanazione di ordinanze urgenti (funzione già trasferita con dlgs 130/1992)
- la designazione, classificazione e monitoraggio della qualità delle acque destinate alla mollischicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi

DLgs 130/1992 (tutela acque superficiali)

- svolgimento delle attività di rilevamento al fine della classificazione e definizione delle acque da parte delle Regioni richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci
- proposta di designazione e classificazione delle acque sentiti Comuni e Comunità Montane
- poteri di ordinanza cautelare del Presidente della Provincia

DLgs 132/1992 (tutela acque sotterranee)

Relativamente alle sostanze ex allegati I e II:

- controlli di qualità
- Autorizzazione agli scarichi

DLgs 133/1992 (scarichi sostanze pericolose)

- Controlli di qualità acque
- Autorizzazione scarichi

Gestione delle risorse idriche

DLgs 275/1993 : Concessioni di derivazione

Competenze Province: raccolta denuncia pozzi. Più in particolare l'art. 26.2 legge 36/1994 afferma che coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge

319/1976 art. 7) .

Legge 36/1994 e L.R. 81/1995 : Gestione Risorse Idriche

Competenze delle Province ex legge 36/1994 e L.R. Toscana 81/1995 (il n. è quello degli atti del Consiglio):

- Parere su delimitazione ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione del servizio idrico (art. 8.2 legge 36 e relative modifiche degli ATO ex art. 3 l.r. 81/1995)
- Le Province con i Comuni di ogni ATO organizzano il servizio idrico integrato costituendo il Consorzio dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (art. 4 l.r. 81/1995)
- Le Province esprimono parere relativamente alla predisposizione dello Statuto dell'Autorità di ATO da parte del Comune dell'ATO con il numero di abitanti maggiore (art. 4.4 l.r. 81/1995)
- Le Province partecipano alle Conferenze dei Servizi promosse dalla Regione al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ATO (art. 8.6 L.R. 81/1995)
- Parere sull'aggiornamento del PRGA (art. 8.4 legge 36)
- Parere (ex art. 8.5 legge 36) su fissazione norme integrative relative a:
 - controllo scarichi degli insediamenti civili e produttivi nelle pubbliche fognature
 - funzionalità impianti di pretrattamento
 - rispetto limiti e prescrizioni previste dalle autorizzazioni
- poteri di coordinamento e indirizzo verso il servizio di controllo della qualità delle acque istituito dal soggetto gestore (ex art 26 legge 36) al fine di :
 - individuare fenomeni patologici
 - pronto intervento per ricondurre la situazione alla normalità

E' in corso di approvazione il "Testo Unico delle Acque" che attua la direttiva comunitaria in materia, abroga la L. 319/76 e modifica la L. 36/94 e la L. 183/89.

3.3.2. Aria

Inquinamento atmosferico

Funzioni di controllo e di indirizzo secondo la normativa nazionale.

L'art. 14 lettera g) legge 142/1990 assegna alle Province il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche. Spetterà alle leggi regionali di settore riordinare le competenze estendendo il ruolo delle Province nella direzione indicata dalla legge 142 ma anche dalla legge 59/97 (si veda in tal senso la proposta di legge regionale n° 70/1998).

Le Province sono competenti dei controlli sulle emissioni da impianti fissi.

Il D.M. 20/5/1991 "Criteri per l'elaborazione dei Piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ":

- all'Art. 5 del D.M. 20/5/1991 prevede Piani stralcio dei Piani Regionali a livello provinciale o intercomunale;
- afferma la necessità di un coordinamento tra un sistema di monitoraggio degli inquinanti a più livelli (nazionale, regionale, provinciale) con indirizzi operativi per la salvaguardia della qualità dell'aria in caso di superamento dei livelli di attenzione o di allarme.
- Secondo il combinato disposto art. 7.2 e 9.3 del D.M. 20/5/1991 la valutazione igienico sanitaria dei dati frutto del monitoraggio di cui sopra dovrà servire per elaborare, da parte delle Province, dei Piani di Intervento Operativo per affrontare episodi acuti di inquinamento (si veda la L.R. 63/98).

Viabilità e inquinamento atmosferico.

Finalità dei Piani Viabilità extraurbana (art. 36.3 Codice della Strada).sono:

- migliorare la circolazione del traffico e la sicurezza;
- ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico;
- il risparmio energetico.

Funzioni di controllo ed indirizzo sulla qualità dell'aria secondo la normativa regionale

L.R. 5/5/1994 n. 33 - L.R. 3/2/1995 n.19 - L.R. 63/1998

Competenze della Provincia in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico (L.R. 63/1998)

Secondo la L.R. 63/1998 la Regione dovrà con propria deliberazione (previo parere delle Province) individuare le zone a rischio di episodi acuti di inquinamento nonché l'indicazione delle autorità competenti alla gestione dei dati di attenzione e di allarme (ex D.M. 15/4/1994 e 25/11/1994). Da un punto di vista tecnico tale competenza potrebbe essere assegnata ai Comitati Provinciali contro l'inquinamento atmosferico opportunamente integrati dalle strutture provinciali dell'Arpat . La responsabilità amministrativa resta dei sindaci almeno per l'inquinamento da circolazione stradale nelle aree urbane come confermato dal recente D.M. Ambiente e Sanità 23/10/1998 come vedremo nell'esaminare le competenze comunali

Le autorità competente individuate come sopra dovranno tra l'altro elaborare di concerto con la Provincia competente per territorio i piani di intervento operativi già previsti dal D.M. 20/5/1991.

Infine la Regione dovrà in accordo con le Province definire la struttura della rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici , da installarsi nelle zone a rischio ed in altre aree nell'ambito del piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria

L.R. 70/1998 Ulteriori competenze delle Province

Si tratta della L.R. che ha dato attuazione al DLgs 112/1998 in materia di funzioni trasferite nel settore inquinamento atmosferico. Questa L.R. riserva alle Regioni : l'individuazione di aree nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria . Per il resto afferma l'art. 21 della L.R. 70/1998 sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione. Sulla base di questo disposto la L.R. estende la competenza delle Province nelle seguenti materie:

- rilascio abilitazione alla conduzione di impianti termici comprese l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- tenuta e aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
- autorizzazione alle emissioni di tutti gli impianti industriali ex dpr 203/1988 trasferiti alle regioni ex dlgs 112/1998 e cioè gli impianti di produzione di energia elettrica con potenzialità inferiore ai 300 MW termici (con esclusione di tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili e da rifiuti) nonché le raffinerie di olii minerali.

Inquinamento acustico

L.R. 89/1998

Le Province ai sensi dell'art. 16.2 lettere b) e c) della L.R. 5/1995 (Norme sul governo del territorio), in conformità con gli indirizzi ed i criteri regionali, adeguano il piano territoriale di coordinamento indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico

Le Province provvedono, avvalendosi dell'Arpat, alla promozione di campagne di misurazione del rumore, nonché, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio, nonché al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale

Le Province esprimono parere di conformità ai piani comunali di classificazione acustica

Le Province con propria deliberazione decidono nelle controversie tra Comuni in merito al divieto (ex art. 6 L.R. 89/1998) di contatto diretto di aree nell'ambito dei piani comunali di classificazione acustica, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità di discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente. Si ricorda che secondo la definizione della Legge 447/1995 per valori di qualità si intendono: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/1995. Sono i valori da applicare attraverso le zonizzazioni dei territori comunali (art. 6.1 lettera a) secondo i criteri delle Regioni (art.4 lettera a). I suddetti valori sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sul rumore avvalendosi delle strutture Arpat con esclusione di quelle attribuite ai Comuni ex legge 44/1995 (vedi la parte sulle competenze comunali)

Legge 447/1995

L'art. 5 della legge quadro richiama le funzioni amministrative ex art. 14 legge 142/1990 già citate nonché quelle assegnate ex legge regionale ex art. 4 legge quadro sopra esaminato. Si tratta di funzioni di controllo esercitate attraverso le strutture dell'ARPA (art. 14.1 legge quadro).

3.3.3. Energia

Legge 142/1990: Art. 14 lettera b).

E' competenza delle Province la tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche

Piani Viabilità extraurbana

L'art. 36.3 del Codice della Strada prevede che la provincia approvi i Piani per la viabilità extraurbana finalizzati, tra l'altro al risparmio energetico. Secondo le Direttive del Ministero Lavori Pubblici (G.U. del 24/6/1995) il conseguimento dell'obiettivo può essere misurato mediante la determinazione del consumo, specifico e complessivo, del carburante dei veicoli motorizzati pubblici e privati ed, eventualmente, di altre fonti energetiche (energia elettrica per tram e filovie) in relazione alle condizioni di traffico determinate.

Promozione risparmio energetico e uso delle F.R.

Negli edifici pubblici di competenze della Provincia (es. edilizia scolastica) ex art. 26 legge 10/1991

Secondo il DLgs 112/1998 sono di competenza delle Province, nel quadro dei piani energetici regionali, i programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico

Controlli su consumi energetici impianti termici

Negli edifici per i Comuni sotto i 40.000 abitanti. Art. 31.3 legge 10/1991. Il DLgs 112/1998 estende la competenza sul controllo del rendimento energetico degli impianti termici alle Province senza la distinzione di cui all'art. 31.3 legge 10/1991

Autorizzazione impianti

- Secondo la lettera b) art. 31 comma 2 del DLgs 112/1998 sono attribuite alle Province, nel quadro dei piani energetici regionali, le funzioni in materia di autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia. Si ricorda che ex art. 29 DLgs 112/1998 sono trasferite alle regioni (e quindi subdelegabili alle Province) le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica al di sotto dei 300 MW (salvo quelli da fonti rinnovabili e da rifiuti).
- Secondo l'art. 29 della L.R. 70/1998 sono di competenza delle Province le autorizzazioni relative agli impianti di trasporto dell'energia elettrica sotto i 100 KV con sviluppo inferiore ai 3 Km.; nonché le funzioni relative all'esercizio di reti di oleodotti e gasdotti non di interesse nazionale.
- Sono delle Province (ex L.R. 70/1998 art. 29) le funzioni relative alla coltivazione e allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma.

L.R. 45/1997

Le Province:

- partecipano con un esperto designato dall'Urpt al Comitato regionale per l'energia;
- concorrono alla predisposizione del PER;
- partecipano agli accordi di programma con la Regione per i progetti energetici di interesse regionale ex artt. 11,12,13,14 legge 10/1991.

3.3.4. Cave, torbiere, miniere

La L.R. 75/1998 prevede l'adozione da parte delle Province del Piano delle Attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili. Si tratta dell'atto con il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Regionale delle Attività estrattive e coordina la pianificazione urbanistica comunale relativamente alle previsioni di coltivazione, riqualificazione, recupero delle aree di escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali recuperabili assimilabili. Il Piano provinciale è elemento del PTC e ad esso si applicano le procedure di formazione, approvazione e relative varianti di cui agli artt. 17 e 19 della legge regionale 5/1995

3.3.5. Rifiuti

L.R. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"

Sono di competenze delle Province (da integrare con le competenze ex DLgs 22/1997):

- l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti che tra l'altro contiene le localizzazioni gli impianti di gestione dei rifiuti (in conformità degli indirizzi dei piani regionali) . Tali localizzazioni costituiscono contenuto del PTC;
- tutte le funzioni non assegnate ai Comuni da leggi statali e/o regionali;
- funzioni vigilanza e controllo avvalendosi delle strutture Arpat;
- vigilano affinché i Piani industriali (piani di gestione dei rifiuti a livello degli ambiti territoriali ottimali) siano approvati dalle Comunità di Ambito nei tempi e con le procedure previsti nel rispetto dei piani regionale e provinciale . Vigilano altresì sui piani provinciali e affinché le gestioni siano condotte in conformità alla pianificazione nel suo complesso e nel rispetto degli standard tecnici-economici . Insieme con i poteri di vigilanza le Province possono esercitare poteri sostitutivi verso i soggetti inadempienti, previa diffida ad adempiere;
- Il parere al piano regionale di gestione dei rifiuti e la convocazione della conferenza di programmazione ai sensi della L.R. 26/1992 ;
- funzioni in materia di bonifica su aree intercomunali (art. 20 commi 8 e 9);
- convoca la conferenza per la costituzione della Comunità di ATO;
- poteri di disciplina organizzativa nel caso in cui la Comunità è costituita tramite Consorzio art. 25 comma 5).

Programmazione smaltimento provinciale rifiuti

Le Province hanno compiti di programmazione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. (Art. 20 lettera a) DLgs 22/1997). Per l'attuazione concreta di questa competenza occorre vedere la legislazione regionale che dovrà attuare il DLG 22/1997 e che dovrà riformare la legge regionale toscana 4/1995.

Ordinanze contingibili e urgenti

Il Presidente della Provincia in base a date condizioni di emergenza può disporre forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle norme vigenti (art. 13 DLgs 22/1997).

Compiti di coordinamento

Sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e prescrizioni del DLgs 22/1997, le Province dovranno disciplinare le forme e i modi di cooperazione tra gli enti locali dello stesso ambito ottimale al fine della gestione dei rifiuti urbani. (Art. 20 lettera g DLgs 22/1997)

Procedure semplificate per l'autosmaltimento (art. 32 DLgs 22/1997)

- Sostituzione dell'autorizzazione con comunicazione di inizio attività. Se sono rispettate le condizioni indicate dalle norme tecniche di cui all'art. 31 le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi possono essere intraprese entro 90 giorni dalla Comunicazione di inizio attività alla Provincia la quale verifica l'esistenza delle condizioni e requisiti sulla base degli allegati alla Comunicazione
- Divieto di inizio attività. La Provincia, se accerta la non esistenza dei requisiti dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio attività o di prosecuzione attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività entro il termine prefissato dalla Provincia.
- Registro autosmaltitori. La Provincia iscrive in apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività. Per la gestione dei registri ed i controlli periodici l'interessato deve versare alla Provincia un diritto d'iscrizione annuale determinato con D.M. Ambiente.

Procedure semplificate per operazioni recupero (art. 31 e 33 DLgs 22/1997)

- Se vengono rispettate le condizioni stabilite dalle norme tecniche ex art. 31 le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla Comunicazione di inizio attività alla Provincia che verifica nello stesso periodo l'esistenza dei requisiti per accedere alla procedura
- La Comunicazione di inizio attività sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni ex art. 15 DPR 203/1988 (inquinamento atmosferico da impianti industriali) limitatamente alle variazioni quali-quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati.
- Divieto di inizio attività. La Provincia, se accerta la non esistenza dei requisiti dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio attività o di prosecuzione attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività entro il termine prefissato dalla Provincia.
- Registro operatori del recupero. La Provincia iscrive in apposito registro le imprese che effettuano la Comunicazione di inizio attività. Per la gestione dei registri ed i controlli periodici l'interessato deve versare alla Provincia un diritto d'iscrizione annuale determinato con D.M. Ambiente.

Controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti (art. 17 e 20 lettera b) DLgs 22/1997)

In particolare la Provincia certifica il completamento degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva pericolo di inquinamento.

Controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti

Ivi compreso l'accertamento delle violazioni del DLgs 22/1997. La Provincia si avvarrà per tale funzione degli uffici dell'Arpat e Dipartimenti Prevenzione ex DLgs 502/1992.

Individuazione siti impianti di smaltimento

L'individuazione, sulla base delle previsioni del PTC ex art. 15 legge 142/1990, sulla base delle previsioni dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento del Piano regionale di smaltimento, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

3.3.6. Suolo e sottosuolo

L.R. 91/1998 "Norme per la difesa del suolo"

Spettano alle Province le seguenti funzioni e competenze:

- partecipazione alla conferenza di bacino la quale ha funzioni di indirizzo e controllo sul segretario generale ed il Comitato tecnico soprattutto in relazione alla predisposizione del piano di bacino,
- designazione della metà dei membri del Comitato Tecnico quale organo consultivo della Giunta Regionale della conferenza di bacino;
- riceve il parere dei Comuni sul piano di bacino e lo trasmette con le sue osservazioni alla Giunta Regionale anche in relazione ai contenuti del proprio PTC;
- organizzazione e funzionamento del servizio di polizia delle acque pubbliche, di piena e di pronto intervento idraulico;
- gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica (il dlgs 112/1998 anche se non lo afferma esplicitamente considera superate le distinzioni tra Grandi e piccole derivazioni ex dlgs 275/1993) , alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;
- sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi;
- manutenzione , esercizio, vigilanza e pronto intervento delle opere idrauliche e delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua.

RDL 3267/1923, L.R. 10/89, L.R. 1/1990: Vincolo Idrogeologico

Competenze Province:

- Autorizzazione
- Poteri sanzionatori
- Coordinamento tra vincolo idrogeologico e PTC

Si veda anche la L.R. 75/1998 (art. 20) per quanto riguarda l'esercizio da parte delle Province delle funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per la ricerca e la coltivazione di cave e torbiere

Legge 183/1989: Difesa del Suolo

- Finalità legge (art. 1 legge 183/1989): difesa del territorio dalle acque, risanamento acque, fruizione e gestione patrimonio idrico in chiave uso razionale e tutela ambientale
- Principio di coordinamento enti pubblici nell'attuazione della legge. Le finalità della legge 183/1989 dovranno essere raggiunte attraverso il Principio di Coordinamento - Cooperazione tra soggetti pubblici competenti: Mini. Lavori Pubblici, Ambiente, Autorità di Bacino, Regioni, Enti Locali) :
 - art. 1.4 e 3.2 legge 183/1989;
 - procedure di approvazione dei Piani di Bacino, partecipazione Province e Comuni con osservazioni e pareri.

Bonifica idraulica : L.R. 5/5/1994 n.34

Si tratta della legge regionale che disciplina le disposizioni per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica nell'ambito di tutto il territorio regionale e disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Consorzi di bonifica , ai quali riconosce un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonché della gestione delle opere di bonifica. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani di bonifica.

Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ed è suddiviso in comprensori.

Le competenze delle Province sono le seguenti:

- parere, tenuto conto delle osservazioni dei Comuni e Comunità Montane, sulla proposta di deliberazione della Giunta Regionale relativamente alla delimitazione dei comprensori, nonché sulla modifica della stessa (art. 5 e 6) ;
- parere sulla proposta d'intesa sulla costituzione di comprensori interregionali (art.7);
- parere, tenuto conto delle osservazioni dei Comuni e Comunità montane, relativamente alla proposta di piano generale di bonifica presentata dal Consorzio di bonifica (art. 10.9) . Si ricorda che secondo l'art. 8.3 le linee di intervento della bonifica del comprensorio dovranno essere definite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dal PTC della Provincia (si veda l'art. 16 della l.r.5/1995);
- le funzioni amministrative in materia di bonifica (salvo quelle destinate alla Regione dalla l.r. in oggetto), comprese le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica (art. 11) ;
- concessione ai Consorzi di bonifica all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica nonché alla loro gestione (art. 12.2 lettera b)
- parere sulla delibera regionale di istituzione dei Consorzi di bonifica (art.14.1);
- controllo di legittimità e di merito su regolamenti, deliberazioni di approvazione del perimetro di contribuzione ed i piani di classifica degli immobili (approvati dal Consiglio dei Delegati del Consorzio) ai fini del riparto del contributo consortile in proporzione ai benefici derivanti da ogni immobile agricolo ed extragratico situati nell'ambito del comprensorio (art. 29.1). Controllo di legittimità su bilanci, variazioni di bilancio, conti consuntivi, atti di riparto della contribuzione nonché concessioni, licenze, permessi. Se la Provincia rileva vizi li annulla con provvedimento motivato (art. 29.4);
- esercizio poteri sostitutivi per gli atti dei Consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine ai sensi della legislazione vigente (art. 29.7);
- provvedimento motivato di scioglimento del Consiglio dei delegati in caso di ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto, persistente inattività, gravi irregolarità amministrative e contabili (art.30.1);
- decisione su ricorsi contro deliberazioni dei Consorzi non sottoposte al controllo (art. 31);
- adozione, tenuto conto osservazioni Comuni e Comunità Montane, della proposta del Consorzio sul Programma Regionale Triennale di Bonifica relativamente al comprensorio di competenza (art. 34.5). Tale Programma individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio le nuove opere di bonifica di competenza pubblica, gli interventi di manutenzione delle opere di bonifica di competenza pubblica, le nuove opere di bonifica di competenza privata e il contributo regionale concesso per la loro realizzazione (art.33);
- la deliberazione di contributi e relativo ammontare nonché dei criteri e procedure di assegnazione per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata (art. 36);
- richiesta di autorizzazione da parte della Regione ad attuare interventi non previsti dal Programma Regionale anche non compresi nei Piani di bonifica, qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica, evitare danni alle stesse o a persone e immobili (art. 38);
- determinazione dei termini entro i quali i Consorzi di bonifica presentano i progetti esecutivi delle opere di bonifica di competenza

- pubblica (art. 41.1);
- poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini di cui al punto precedente (art. 41.2);
- approvazione dei progetti esecutivi e relativo collaudo delle opere di bonifica di competenza pubblica e concessione al Consorzio per la realizzazione delle opere stesse (art. 41.3);
- revoca della concessione in caso di violazioni da parte del Consorzio e nuovo affidamento dei lavori (art. 41.5);
- deliberazione termine ultimo per la conclusione dei lavori delle opere di competenza privata previste nel Programma regionale (art.42.2);
- disposizione dell'intervento sostitutivo del Consorzio in caso di inerzia dei proprietari e a loro spese (art.42.3);
- provvede all'adozione delle ordinanze ingiunzioni nonché degli altri provvedimenti attinenti il procedimento sanzionatorio (art.46) .

3.3.7. Aree protette

Le competenze delle Province nelle Aree protette nazionali (legge 394/1991):

- partecipazione alle intese per la realizzazione del Programma Triennale per le aree naturali protette (art. 4.4);
- presentazione di proposte al Comitato per le aree protette relativamente al Programma Triennale per le Aree protette (art. 5);
- partecipazione con propri rappresentanti alla Comunità del Parco ed al Consiglio direttivo dell'Ente Parco (art. 9);
- parere sul regolamento del parco e sul piano del parco (art. 11e 12);
- partecipazione all'intesa con Regioni, Enti Parco e Comuni per stabilire piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse (art. 32.1).

Le competenze delle Province nella L.R. 49/1995 in attuazione della L. 394/1991

Programma triennale regionale per le aree protette: le Province, sentiti i Comuni, inviano alla Giunta Regionale le proposte d'individuazione di massima dei territori entro cui istituire i parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse locale (art. 5.1). 6 mesi prima della scadenza del programma le Province inviano alla Giunta Regionale eventuali proposte di aggiornamento (art. 5.5).

Parchi regionali: rinvio alle leggi regionali istitutive.

Riserve naturali: sono gestite dalla Province ex art. 15 e seguenti.

Parchi provinciali :

- le Province esercitano le funzioni relative alla gestione dei parchi direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni ex legge 142/1990 (art.9.1);
- entro i termini stabiliti dal Programma triennale regionale per le aree protette, nel rispetto del PTC e PIT, le Province provvedono a : a) determinare i confini del parco, e delle aree contigue, b) istituire il parco, indicandone le modalità di gestione e finanziamento (art. 9.3);
- le Province approvano il Piano ed il regolamento del parco provinciale nonché il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili nei parchi provinciali;
- le Province, in caso di gestione diretta del parco provinciale, emettono il nulla osta preventivo per il rilascio di concessioni o autorizzazioni nelle aree dei parchi provinciali (art. 14.1). Il nulla osta sostituisce l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e paesaggistica (art. 14.4);
- le Province presentano entro il 31/3 di ogni anno una relazione sull'attività svolta per l'attuazione della legge regionale;
- la Provincia sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali, stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia e pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue ai parchi e alle riserve provinciali, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree stesse.

3.3.8. Piano Paesistico

L'art. 16, secondo comma, lettera d) della L.R. 5/95 conferisce al PTC valore di Piano urbanistico territoriale con con specifica considerazione dei valori paesistici di cui alla L. 431/85.

3.3.9. Industrie a rischio di incidente rilevante

La proposta di L.R. 70/1998 (attuazione del DLgs 112/1998) all'art. 18 lascia alla Regione le seguenti funzioni:

- l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;
- l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.

Le altre funzioni sono attribuite alle Province ma solo dopo una successiva disciplina regionale di settore . Si ricorda che in materia sta per essere attuata la nuova DIR 82/1996 e quindi dovrà essere emanata una nuova legge regionale sostitutiva dell'attuale L.R. 41/1991.

3.4. Le competenze ambientali dei Comuni

3.4.1. Acqua

Scarichi idrici

Le competenze comunali secondo l'art.6 legge 319/1976

- Controllo degli scarichi, pubblici e privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione.
- Il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo e nel sottosuolo.
- L'installazione e la manutenzione della rete di dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di

censimento delle risorse idriche.

- Gestione dei servizi idrici (sul punto vedi quanto esaminato relativamente alla legge 36/1994).
- Autorizzazione degli scarichi (art. 9 legge 319/1976) fatte salve le ipotesi di cui ai DLG 132 e 133 del 1992 (tutela acque sotterranee e tutela da sostanze pericolose) per i quali l'autorizzazione è assegnata alla Province.

Le competenze comunali secondo la legge regionale 5/1986

Per la Toscana la l.r. 5/1986 e successive modifiche non è stata ancora riformata secondo le indicazioni sulle nuove competenze tra Comuni e Province in attuazione dell'art. 3 e 14 della legge 142/1990.

Secondo la L.R. 5/1986 i Comuni devono:

- adeguare gli strumenti urbanistici alle esigenze di potenziamento degli impianti di depurazione e scarico (art. 7.5);
- scegliere l'ubicazione, il sistema di spandimento, l'ancoraggio della condotta sottomarina per gli scarichi a mare sulla base di precisi studi mirati a verificare che le condizioni meteorologiche, la natura dei fondali, i venti e le correnti siano tali da diluire e allontanare convenientemente lo scarico dalla costa (art. 10.3);
- adottare, da parte del Sindaco, provvedimenti prescrittivi definiti dalla Regione in caso di particolari situazioni di magra del corpo idrico ricettore che ne compromettano gli usi prioritari;
- adottare idonei interventi nel caso in cui le caratteristiche della rete delle pubbliche fognature nonché dell'impianto di depurazione e dello scolmatore siano tali che, con l'attivazione di quest'ultimo non siano garantite comunque, per le acque di supero, diluizioni compatibili con le caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato (art. 20);
- autorizzazione scarichi che non recapitano in pubbliche fognature (art. 32 e 33);
- stabilire distanze diverse di quelle previste dalla l.r. (art. 35.1) delle zone dove si attua la fertirrigazione rispetto ai centri abitati, tenendo conto delle esigenze di carattere sanitario ed igienico in relazione alle situazioni locali, con particolare riferimento alle caratteristiche dei terreni (art. 35.2);
- emettere parere alle eventuali modifiche della Giunta Regionale alle quantità di liquame da usare per la fertirrigazione fissate dall'art. 34 (art. 39).

Le competenze suddette vanno coordinate con il ruolo e le funzioni delle Autorità di Ambito ex legge regionale 81/1995 art. 7, nell'indirizzare la gestione del servizio idrico integrato.

La proposta di L.R. 70/98 all'art. 20 attribuisce ai Comuni la determinazione delle aree di salvaguardia dei siti di presa delle acque destinate al consumo umano.

Gestione Servizio Idrico Integrato

Legge 36/1994 e L.R. 81/1995

Secondo il combinato disposto delle due leggi suddette i Comuni hanno le seguenti competenze:

- Organizzazione servizio integrato (art. 9.1 legge 36). Secondo la legge regionale 9/1995 attraverso la costituzione del Consorzio Autorità di Ambito il cui Statuto è approvato dai Comuni sentita la Provincia (art. 4).
- Provvedono alla gestione del servizio idrico integrato dello stesso secondo le forme della legge 142/1990 (art. 9.2 e 9.4 legge 36).
- Approvazione di una Convenzione tra E.L. e soggetto gestore secondo la convenzione tipo definita dalla Regione e le indicazioni dell'art. 11 legge 36/1994. La convenzione è predisposta sulla base dell'attività di ricognizione di Province e Comuni delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura, depurazione esistenti, ed ha la finalità di definire le modalità di gestione del servizio idrico secondo gli obiettivi della legge 36/1994 e le direttive del DPCM 4/3/1996.
- Predisposizione, effettuata la ricognizione delle opere funzionalizzate all'esercizio dei servizi di un Programma di Interventi necessari al perseguimento degli obiettivi accompagnato dal Piano Finanziario e dal modello gestionale e organizzativo (art. 11.3 legge 36). La legge regionale Toscana assegna l'approvazione del Programma all'Autorità di Ambito ma sulla base dei criteri della Convenzione E.L. - soggetto gestore.
- Determinazione della tariffa del servizio idrico (art. 13.5 legge 36). La legge regionale Toscana 81/1995 assegna questa competenza all'Autorità di Ambito (art. 7.2) sulla base degli indirizzi degli Enti Locali nella Convenzione.
- Hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici (art. 16 legge 36/1994).
- Disciplinano la gestione delle aree di salvaguardia delle acque per consumo umano ex Dpr 236/1988 con Convenzione tra E.L. e gestore.
- Autorizzano il gestore del servizio idrico a gestire altri servizi pubblici.

3.4.2. Aria

Inquinamento atmosferico

Parere all'autorizzazione alle emissioni atmosferiche da impianti industriali (art. 7 Dpr 203/1988)

Ordinanze contingibili e urgenti ex T.U. leggi sanitarie e art. 38 legge 142/1990. Con il Dlgs 112/98 tale competenza può essere esercitata dal sindaco nella sua qualità di capo dell'Amm.ne Comunale e non più di ufficiale di governo.

Redazione dei PUT (Piani urbani del traffico art. 36 Codice della Strada)

Vedi anche Delib. CIPET 7/4/1993 e Direttive Ministero Lavori Pubblici in G.U. suppl.ord n. 77/1995. I PUT Sono di competenza dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti e di quelli con alti flussi turistici, elevato pendolarismo, elevato congestionamento del traffico.

Possono essere elaborati anche i PGTU per i Comuni limitrofi ai Comuni obbligati al PUT attraverso Accordi di Programma (ex art. 27 legge 142/1990).

I PUT devono essere coordinati con PTC, PRG, Piani trasporti, Piani Viabilità Extraurbana, Piani Risanamento Qualità dell'aria e relativi Piani di Intervento Operativi o Piani Stralcio di livello provinciale o intercomunale.

Secondo le direttive del Ministero Lavori Pubblici il coordinamento tra PUT e PTC o PRG si realizza attraverso:

- a) la verifica che le eventuali opere infrastrutturali previste dal PUT siano contenute negli strumenti urbanistici vigenti. In caso contrario si avviano le procedure di variazione degli strumenti urbanistici, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente;
- b) la verifica che le trasformazioni del territorio, le modifiche di destinazione d'uso ed in generale l'attuazione delle opere previste dagli

strumenti urbanistici (qualora generino od attraggono traffico) siano compatibili con gli indirizzi del PUT. In caso contrario si procede attraverso una opportuna attività di coordinamento tra gli uffici appartenenti ai diversi assessorati competenti, al fine di raccordare le diverse esigenze;

- c) elaborazione dei piani di intervento operativo per le zone con episodi acuti di inquinamento da parte dei Sindaci delle aree metropolitane (D.M. 20/5/1991 art. 9).

Si veda la legge regionale 63/1998 "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico .

Inquinamento in aree urbane

In materia rilevano i D.M 15/4/1994 – 25/11/1994 – 23/10/1998 . In particolare il D.M. 23/10/1998 prevede che entro 6 mesi i Sindaci dovranno valutare la qualità dell'aria nel territorio comunale . In caso di superamento dei limiti potranno quindi dare il via a misure limitative del traffico (allegato 3) Dal 1999 i Comuni dovranno predisporre un rapporto annuale sui livelli di concentrazione degli inquinanti nell'aria. Rapporto che costituirà la base per eventuali interventi antitraffico . Il provvedimento interessa le 23 città italiane sopra i 150.000 abitanti, i comuni nei quali sono realizzati i superamenti dei limiti stabiliti con i D.M. 15/4/1994 e 25/11/1994 , nonché quelli individuati dai piani di risanamento regionali o situati in zone a rischio (vedi L.R. 63/1998)

Infine il Decreto Ministero Ambiente 27/3/1998 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane " prevede che le aziende e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni a maggior rischio di inquinamento atmosferico (secondo i parametri del D.M. 20/5/1991) adottano il piano degli spostamenti casa lavoro del proprio personale dipendente , individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il Piano è applicato con accordo di programma tra azienda o enti ed il Comune. I Comuni dovranno istituire, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto.

Poteri di limitazione della circolazione sono riconosciuti ai Sindaci anche dalla normativa sul benzene (dlg 285/1992 , legge 413/1997).

L.R. 33/1994

Secondo il DPR 25/7/1991 devono comunicare al Sindaco ed agli organi tecnici di controllo la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto in fase di richiesta dell'agibilità.

I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti nella elaborazione dei PUT devono valutare il contributo all'inquinamento atmosferico urbano dovuto alle emissioni provenienti da sorgenti mobili

Inquinamento acustico

legge 447/1995

- Classificazione del territorio comunale al fine dell'applicazione dei valori qualità secondo i criteri direttivi fissati ex legge regionale.
- Coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione suddetta.
- Adozione dei Piani di Risanamento Acustico (art.7 legge quadro, vedi successivo paragrafo 4.6).
- Controllo, secondo le modalità stabilite dalla Regione, del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie, provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione, licenze relativamente a:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative
 - postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
- Adozione di Regolamenti Comunali in attuazione della legislazione statale e regionale in materia di inquinamento acustico.
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore da autoveicoli; funzioni amministrative relative al controllo.
- Autorizzazione, anche in deroga dei valori limite di immissione assoluti e differenziali, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.
- Individuazione di limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli di legge, secondo le condizioni stabilite dalle Regioni, da parte dei Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico
- Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti: la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale una Relazione Biennale sullo stato acustico del Comune. Il Consiglio Comunale approva la relazione e la trasmette alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza. Tale Relazione deve essere adottata entro 30/12/1997
- richiesta della Documentazione di Impatto Acustico allegata ai progetti delle opere elencate all'art. 8.2

Con la L.R. 73/98 la Toscana ha disciplinato le suddette competenze riprendendole negli assetti essenziali.

3.4.3. Energia

- Controlli e verifiche in materia di costruzione e impianti energetici di edifici pubblici e privati ex Titolo II legge 10/1991.
- I PRG dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono prevedere uno specifico piano comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

Funzioni relative all'erogazione dei contributi di cui agli art. 8 e 10 della legge 10/1991 (L.R. 45/1997) . Si ricorda che ex DLgs 112/1998, art.30 le funzioni relative agli art. 12 (progetti dimostrativi) , 14 (impianti idroelettrici), 30 (certificazione energetica degli edifici) sono attribuite alle Regioni . Tale trasferimento se letto in modo coordinato con l'art. 31 del DLgs 112/1998 fa capire che tale funzioni trasferite alle Regioni dovranno essere conferite ai Comuni o alle Province.

3.4.4. Rifiuti

art. 21 DLgs 22/1997

- Gestione dei RSU e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme organizzative ex legge 142/1990
- Disciplina della gestione dei RSU e assimilati con appositi regolamenti
- Approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati
- Istituzione della tariffa per la gestione dei RSU

Ordinanza contingibile e urgente (art. 13 DLgs 22/1997)

esempio ai nuovi compiti in materia di bonifica e definizione di rifiuti assimilati, nonché di tariffazione che il DLgs 22/1997 assegna ai Comuni.

3.4.5. Suolo e sottosuolo

Secondo la legge regionale 74/1998 (Norme per la difesa del suolo) sono di competenza dei Comuni , ai fini della difesa dei centri abitati , la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora i detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del R.D. 523/1904 (Testo unico in materia di opere idrauliche) , ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'art. 12 comma 3 del R.D. stesso.

Bonifica (L.R. 34/1994)

Le competenze dei Comuni e Comunità Montane sono le seguenti:

- contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica che utilizzano per l'esercizio delle funzioni di loro competenza (art. 3.4);
- presentano osservazioni alla Provincia per l'emissione del parere sulla delimitazione dei comprensori di bonifica e sulla loro modifica (art. 5.4);
- esprimono parere alla Giunta Regionale sulle proposte d'intesa per la costituzione di Consorzi di bonifica interregionali (art.7);
- depositano presso le loro segreterie la proposta di piano generale di bonifica per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque (art.10.5);
- verificano la compatibilità dei piani generali di bonifica con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani pluriennali di sviluppo socio economico, trasmettendo alle Province le loro osservazioni nonché le osservazioni ricevute dai cittadini singoli (art.10.7);
- parere sull'istituzione dei Consorzi di bonifica (art.14);
- designazione dei propri rappresentanti, nominati dalla Provincia, nel Consiglio dei delegati nel Consorzio di Bonifica (art.19);
- presentazione osservazioni alla Provincia su Programma regionale triennale di bonifica (art.34.4).

3.4.6. Aree Protette

Le competenze dei Comuni e Comunità Montane nella legge regionale 49/1995 che attua la L. 394/91.

- partecipazione alla istituzione e gestione dei parchi provinciali (art. 9.2);
- parere sulla determinazione delle Province, per i parchi provinciali, dei confini del parco e aree contigue nonché dell'istituzione del parco indicandone le modalità di gestione e finanziamento (art. 9.3);
- gestione delle aree protette di interesse locale, anche in forma associata, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o di istituzioni ex legge 142/1990 (art. 6.3 e 19) e relativo adeguamento dei loro strumenti urbanistici;
- presentazione entro il 31/3 di ogni anno una relazione sull'attività svolta per l'attuazione della legge regionale (art. 20.2);
- parere sulla deliberazione della Provincia che stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia e pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue ai parchi e alle riserve provinciali, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree stesse (art. 25.1).

3.4.7. Bellezze naturali

Autorizzazione Paesistica L.1497739 e L.431/85: delega alle Regioni o subdelega agli enti locali

Competenze trasferite alle Regioni con DPR 616/77, art.82, delegate ai Comuni con L.R. 52/79 modificata con L.R. 24/93.

La subdelega ai Comuni problematiche di coordinamento con la concessione edilizia

Nel caso di delega ai Comuni dell'Autorizzazione Paesistica questa rimane distinta dalla Concessione Edilizia anche perché come ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza n. 431/1985) l'assenza dell'Autorizzazione Paesistica comporta il venire meno dell'intervento sostitutivo del Ministero come pure della tutela penale ex art. 1-sexies legge 431/1985.

La gestione del potere di autorizzazione paesaggistica dovrà essere coordinata con il PTC della Provincia per i suoi contenuti e la sua valenza di piano urbanistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici (art. 16 l.r. 5/1995).

3.4.8. Cave e Torbiere

Premessa

Secondo la giurisprudenza della Cassazione la cava richiede oltre l'autorizzazione di esercizio, la concessione edilizia nonché, se in area vincolata, l'autorizzazione paesaggistica.

L.R. 75/1998

- Partecipazione con pareri alle procedure di approvazione dei Piani Regionale e Provinciali in materia di attività di cava ed estrattiva.
- Autorizzazione alla coltivazione di materiali da cava.
- Informazione, entro il marzo di ogni anno, a Provincia e Regione sull'andamento dell'attività estrattiva nel territorio di competenza con riferimento agli aspetti ambientali e indicando anche ai fini statistici, le autorizzazioni in corso, i titolari delle stesse, nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava .
- Funzioni di vigilanza sulla applicazione delle norme di polizia delle cave.

L.R. 75/1994

Si tratta delle norme speciali per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di opere pubbliche ex accordi di programma Stato Regione, nonché delle opere pubbliche di interesse statale ex Dpr 383/1994. Questa legge regionale prevede

deroghe ai poteri subdelegati degli enti locali in materia di vincolo idrogeologico e autorizzazione paesaggistica, riportando il potere di autorizzazione alla Giunta Regionale.

3.4.9. Aziende a rischio o insalubri

Industrie a rischio

Il DPR 175/1988

Il DPR 175/1988 così come riformato dalla legge 137/1997 ha introdotto la scheda informativa che i fabbricanti contestualmente a notifica e dichiarazione devono inviare tra gli altri al Sindaco. La Scheda è composta da 9 sezioni. I Sindaci devono rendere immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1,3,4,5,6,7 della scheda informativa. In materia è intervenuta la DIR 96/82/CE che produrrà una ulteriore riforma del DPR 175/1988.

L.R. 12/8/1991 n. 41

“Esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al DPR 175/1988”.

- Partecipazione dei Comuni alla Conferenza sui rischi industriali
- Raccolta informazioni da parte del Sindaco in casi di incidente rilevante da inviare al Presidente della Giunta Regionale
- Ricevimento da parte del Comune delle osservazioni della Giunta Regionale circa le misure integrative o modificative, nonché indicando al fabbricante i tempi di adeguamento
- La Giunta Regionale trasmette la dichiarazione corredata con le osservazioni e le proposte integrative formulate nell'istruttoria al Sindaco ed alle altre autorità dalla cui autorizzazione o concessione dipende l'inizio attività dell'industria. In particolare le conclusioni dell'istruttoria sono consegnate dalla Giunta Regionale al Sindaco per gli atti di sua competenza e dopo la realizzazione degli impianti il fabbricante richiede al Sindaco il certificato di agibilità preliminare all'attivazione dell'impianto, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

Industrie Insalubri

L'art. 216 R.D. 27/7/1934 n.1265 (T.U. leggi sanitarie)

Tale art. divide le fabbriche pericolose per la salute in due classi:

I classe: devono collocarsi fuori dell'abitato salvo che il titolare dimostri che, con l'introduzione di cautele o metodi, la fabbrica non è pericolosa. Es. di industrie di I classe sono gli allevamenti di animali e larve per la pesca, carpenteria e carrozzerie, centrali termoelettriche, concerie, demolizioni autoveicoli, distillerie, impianti nucleari, inceneritori, industrie chimiche e raffinerie, macelli, tipografie con rotative, verniciature;

II classe: possono collocarsi nell'abitato con particolari cautele. Es. della II classe sono decaffeinizzazione, falegnamerie, fonderie, lavanderie a secco, tipografie senza rotative, vetrerie artistiche.

Per l'attivazione di una fabbrica compresa nell'elenco occorre una comunicazione al Sindaco 15 giorni prima. Il Sindaco, nell'interesse della salute può vietarne l'attivazione o subordinarla a cautele.

Entrambe le due classi si dividono in sottoclassi:

- A. sostanze chimiche utilizzate nell'attività industriale;
- B. materiali e prodotti dell'attività industriale;
- C. attività industriale.

Gli elenchi delle due classi sono aggiornati con Decreto Min. Sanità (vedi D.M. 5/9/1994). Ma bisogna ritenere che, in virtù dell'art. 101 del Dpr 616/77 (che ha stabilito le funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni) ma anche del Dpr 203/1988, la competenza riguardo alla formazione degli elenchi suddetti sia ora passata in capo a queste ultime, mentre al Sindaco, in materia di inquinamento atmosferico resterebbero competenze residuali per gli interventi contingibili e urgenti. Visto, però, il recente D.M. sopra citato, la cosa permane controversa. Secondo Amendola ed Jovene pag. 22: “Non sembra doversi accogliere la tesi, secondo cui, dopo l'entrata in vigore dell'art. 101 Dpr 616/1977, sarebbero state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici statali anche nel settore relativo all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. Infatti, tale trasferimento di funzioni si attua <salvo quanto disposto successivamente>, e, successivamente, l'art. 104 attribuisce ai Comuni e non alle Regioni il controllo sugli inquinamenti. Conclusione ribadita dall'art. 13.2 della legge 833/1978 il quale specifica che restano ferme le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria. Si veda nella direzione indicata da Amendola TAR Toscana 11/2/1982 n. 56 secondo cui la legge 833/1978 ha mantenuto ferme le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria, fra cui anche le potestà di cui all'art. 217 T.U. Leggi sanitarie per intervenire nei casi in cui le emissioni industriali possono risultare pericolose o dannose per la salute pubblica.

Il mancato esperimento della procedura sopra prevista da parte dell'imprenditore non costituisce più reato, come originariamente previsto dall'art. 216, bensì illecito amministrativo.

Occorre dire che l'art. 216 non sembra più applicabile nel settore dell'inquinamento atmosferico in quanto esso è ora disciplinato da una specifica normativa (Dpr 203/88). Si veda in tal senso il Consiglio di Stato Sez. VI Dec. n. 316 del 3/5/1986 in Cons. di Stato 1986 I pag. 613. Di diverso avviso, sembra essere la giurisprudenza penale (e in parte amministrativa), la quale sostiene la persistente applicabilità della normativa in esame in ragione dei diversi interessi tutelati e della distinta natura degli interventi previste dalle due fonti (es. Cass. Pen. 10/7/1981; TAR Emilia Romagna 22/5/1979, TAR Lazio sez. II 3/8/1987 n. 1346; Consiglio di Stato 31/3/1989 n. 208 secondo cui: “la legge 615/1966 non ha fatto venire meno competenze e poteri che in passato gli art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie e 102 RD n. 45 del 1901 avevano attribuito ai Comuni”). Secondo Amendola “Disciplina Inquinamento Atmosferico” ed. Jovene pag. 22 : “sembra preferibile la seconda tesi anche in relazione al richiamo testuale che l'art. 20 della legge 615 fa nei confronti dell'art. 216 leggi sanitarie”.